SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ———

n. 181

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 21 novembre 2000)

INDICE

ASCIUTTI: sulla presentazione della documentazione relativa alla valutazione dei capi d'istituto (4-18203) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione) Pag. 12	DI PIETRO: sull'attivazione degli indirizzi di studio sperimentale (4-18674) (risp. De Mau-Ro, ministro della pubblica istruzione) Pag. 12276
BESOSTRI: sull'arresto dell'ex maggiore dell'esercito argentino Jorge Olivera (4-20535) (risp. Fassino, ministro della giustizia) 12	FALOMI: sui corsi di riconversione per i docenti di matematica applicata (4-17992) (risp. DE MAURO, ministro della pubblica istruzione) 12277
BONATESTA: sull'accorpamento in un'unica classe degli alunni della scuola elementare di Proceno (Viterbo) (4-19537) (risp. DE MAURO, ministro della pubblica istruzione) 12	GUBERT: sull'appalto del servizio di pulizie presso il raggruppamento elicotteri dei carabinieri di Pratica di Mare (4-18176) (risp. MATTARELLA, ministro della difesa) 12278
BORTOLOTTO: sul punteggio relativo agli insegnanti di sostegno (4-16729) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione) 12	IULIANO: sulla gestione del personale scola- stico in provincia di Salerno (4-19226) (risp. DE MAURO, ministro della pubblica istru- zione) 12275
BRIGNONE: sugli oneri per il pagamento delle rette al convitto alpino di Stroppo (4-19546) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione)	LAURO: sulla presentazione della documenta- zione relativa alla valutazione dei capi d'isti- tuto (4-18472) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione) 12263
CARUSO Luigi: su una notizia di Televideo relativa al generale Pinochet (4-18583) (risp. CARDINALE, ministro delle comunicazioni) 12	sul dimensionamento scolastico nelle isole di Ischia e Procida (4-18601) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione) 12280
DEMASI: sulla gestione del personale scolasti- co in provincia di Salerno (4-18382) (risp. De Mauro, <i>ministro della pubblica istru-</i>	sul dimensionamento scolastico nelle isole di Ischia e Procida (4-18668) (risp. De Mauro,
zione) 12	ministro della pubblica istruzione) 12281

21 Novembre 2000 Risposte scritte ad interrogazioni Fascicolo 181

sul dimensionamento scolastico nelle isole di Ischia e Procida (4-19331) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione) Pag. 12283

MANCONI ed altri: sul processo a carico di Lorenzo Artico (4-16538) (risp. Fassino, *ministro della giustizia*) 12284

MANFREDI: sull'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari della provincia di Verbania (4-20666) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione) 12286

MELE: sullo svolgimento di una visita pastorale in una scuola elementare di Colli al Volturno (Isernia) (4-20186) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione) 12288

MONTAGNINO: sulla situazione presso il liceo scientifico statale «Leonardo da Vinci» di Niscemi (Caltanissetta) (4-18537) (risp. DE MAURO, ministro della pubblica istruzione) 1229

MONTELEONE ed altri: sulla gestione del circolo didattico di Tursi (Matera) (4-19680) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione) 12292

MONTICONE: sul conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (4-19372) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*) 12294

MULAS: sul carcere della «Rotonda» a Tempio Pausania (Sassari) (4-19799) (risp. Fassi-NO, *ministro della giustizia*) 12295

NAPOLI Roberto: sull'incompatibilità tra le mansioni dei dipendenti delle Poste e le cariche pubbliche elettive (4-18852) (risp. CARDINALE, ministro delle comunicazioni) 12297

PACE ed altri: sul trasferimento del personale soprannumerario delle Accademie delle belle arti e dei conservatori di musica (4-17331) (risp. DE MAURO, ministro della pubblica istruzione) 12298

PREIONI: sulla chiusura di alcuni uffici postali nel Verbano-Cusio-Ossola (4-18057) (risp. Cardinale, *ministro delle comunicazioni*) 12300

sull'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari della provincia di Verbania (4-20454) (risp. De Mauro, *ministro della pubblica istruzione*)

Pag. 12286

RECCIA: sui corsi di abilitazione per docenti di scuola materna ed elementare (4-19368) (risp. De Mauro, *ministro della pubblica istruzione*) 12303

RIPAMONTI, SALVATO: sulla detenzione in isolamento del signor Ben Mlik Yassine (4-19120) (risp. Fassino, *ministro della giustizia*) 12304

RUSSO SPENA: sulla detenzione in isolamento del signor Ben Mlik Yassine (4-19277) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia*) 12305

sull'arresto dell'ex maggiore dell'esercito argentino Jorge Olivera (4-20463) (risp. FAS-SINO, *ministro della giustizia*) 12266

RUSSO SPENA, MANCONI: sulle condizioni di salute del detenuto signor Bruno Reali (4-19747) (risp. Fassino, *ministro della giu*stizia) 12306

SELLA DI MONTELUCE: sul trasferimento del direttore della casa circondariale di Biella (4-19856) (risp. Fassino, *ministro della giustizia*) 12309

SEMENZATO: sulla strage di Ustica (4-19135) (risp. Mattarella, *ministro della difesa*) 12308

SERENA: sull'assunzione di giornalisti alla RAI senza regolare concorso (4-19785) (risp. Cardinale, *ministro delle comunicazioni*) 12311

SERENA, DANIELI: sul calcolo del tasso di cambio per la valuta estera presso gli uffici postali (4-20107) (risp. Cardinale, *ministro delle comunicazioni*) 12312

SERVELLO: sul trasferimento del dirigente sindacale Romeo Santilli (4-19768) (risp. Ra-NIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 12312

SPECCHIA ed altri: sull'abbandono scolastico (4-19616) (risp. De Mauro, *ministro della pubblica istruzione*) 12312

21 Novembre 2000 Risposte scritte ad interrogazioni

Fascicolo 181

ASCIUTTI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso che la circolare ministeriale n. 18 del 17 gennaio 2000 fissava al 29 febbraio 2000 il termine ultimo per la presentazione della documentazione relativa alla valutazione dei capi d'istituto;

considerato che il 2000 è ancora un anno di transizione e di assestamento nel quale la scuola italiana è sottoposta ad un rivolgimento mai avuto e che a partire dal 1º luglio 2000 sarà attribuita la qualifica dirigenziale ai capi d'istituto coincidente con l'autonomia scolastica;

constatato che nel corrente anno scolastico i capi d'istituto sono stati chiamati a sostenere un impegno quanto mai gravoso,

si chiede di conoscere quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in merito alla valutazione dei capi d'istituto e se non ritenga più opportuno, almeno per l'anno in corso, lasciare alla competenza dei provveditorati agli studi la suddetta valutazione.

(4-18203)

(16 febbraio 2000)

LAURO. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che in questi ultimi giorni si stanno registrando numerose proteste da parte dell'Associazione nazionale dei capi di istituto ed è stata anche proclamata per il prossimo 15 marzo una giornata di astensione dal lavoro, a causa dei nuovi criteri stabiliti per la valutazione del merito per usufruire degli incentivi sullo stipendio;

che la selezione finale vedrà solo il primo 20 per cento dei partecipanti inseriti a livello regionale nell'incentivazione ed escluso il restante 80 per cento di altrettanti partecipanti meritevoli;

che la protesta si leva contro i criteri stabiliti per la procedura di valutazione in quanto, a detta dei capi di istituto, le aree di attività in oggetto di valutazione ed i criteri adottati non sono stati comunicati tempestivamente ai dirigenti, come pure il contratto di lavoro prevedeva, eludendo il rispetto di elementari diritti di informazione e di partecipazione ad un processo che avrebbe dovuto vederli coinvolti fin dai primi mesi dell'anno scolastico;

che una parte notevole della esperienza professionale dei dirigenti scolastici risulta completamente ignorata dal modello di rilevazione previsto; a titolo esemplificativo si dà il caso di dirigenti impegnati solo da un anno e chiamati ad illustrare processi che richiedono a volte anni di impegno per essere perseguiti con completezza e sistematicità;

21 Novembre 2000 Risposte scritte ad interrogazioni

Fascicolo 181

che persiste l'assenza completa di rilevazione di dati riguardanti la cultura professionale prevalente tra il personale dell'istituzione scolastica considerata o gli *standard* di prestazione e di servizio di cui il capo di istituto deve prendere atto e da cui deve partire per cominciare ad operare;

che i dirigenti scolastici saranno valutati e la pubblicazione dell'elenco del 20 per cento dei partecipanti meritevoli non mancherà di ledere la *privacy* degli esclusi;

che tutta l'operazione di valutazione appare connotata da disattenzione ed incuria piuttosto che dalla determinazione di valorizzare la professionalità dei capi di istituto;

vista anche la scadenza per la presentazione dei modelli adottati, prevista per il 29 febbraio, a poco più di un mese dalla loro pubblicazione sul sito del Ministero, il 18 gennaio 2000, e rinviata al 15 marzo, in un periodo dell'anno particolarmente impegnativo non solo per le ordinarie scadenze di scrutini, iscrizioni e formulazione di organici ma anche per gli impegni conclusivi dei corsi per il conseguimento della dirigenza e per la gestione dei concorsi ordinari e riservati rivolti ai docenti,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare:

per prendere atto delle motivate proteste dei dirigenti scolastici sopra esposte e volte alla richiesta di sospensione della procedura di valutazione;

per procedere ad una radicale riflessione sulle modalità di attuazione previste per detta procedura di valutazione, perché possa prendere avvio con maggiore chiarezza ed equità, dal prossimo 1° settembre, contestualmente al riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche e all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi di istituto;

dopo la protesta dei docenti, il Ministro, se ha ritenuto con comunicato stampa dell'11 febbraio 2000 di azzerare ogni decisione circa le modalità di attuazione della valutazione e valorizzazione della professione docente, potrà adottare analogo comportamento nei confronti dei dirigenti scolastici nella prospettiva della valutazione e valorizzazione complessiva di tutti gli operatori della scuola.

(4-18472)

(7 marzo 2000)

RISPOSTA. (*) – In riferimento alle interrogazioni parlamentari citate in oggetto si comunica che con circolare del 6 marzo 2000, dopo un incontro con le organizzazioni sindacali, il termine di presentazione da

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

parte dei capi di istituto della documentazione prevista dalle circolari ministeriali n. 312 del 21 dicembre 1999 e n. 18 del 18 gennaio 2000 è stato prorogato al 2 maggio 2000.

Con successiva circolare n. 123 del 29 aprile 2000 è stata comunicata la possibilità, per i capi di istituto, di integrare o sostituire la documentazione già eventualmente presentata ed è stato comunicato il nuovo scadenzario per lo svolgimento delle varie fasi dell'azione di valutazione, prevedendo la conclusione delle operazioni entro il mese di dicembre 2000.

Si ritiene di precisare che le modalità di valutazione adottate per il presente anno scolastico hanno carattere sperimentale e tendono a realizzare un patrimonio di esperienze utili a definire e perfezionare i criteri di valutazione e renderli adeguati alla scuola dell'autonomia. Tale attività, inoltre, si sostanzia in un atto di apprezzamento dell'azione del capo di istituto all'interno dei processi e progetti attivati dalla scuola e privilegia la partecipazione attiva dei soggetti valutati, chiamati ad un'autoanalisi che può costituire per gli stessi utile momento di riflessione sulle azioni poste in essere.

Pur se solo successivamente declinate in indicatori, comunque sempre di ampio respiro, le aree di valutazione erano state definite già nel contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31 agosto 1999.

> Il Ministro della pubblica istruzione Berlinguer

(9 novembre 2000)

BESOSTRI. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

il 6 agosto scorso a Fiumicino, su richiesta della magistratura francese, veniva arrestato, nell'ambito delle indagini per la scomparsa di Maria Ana Erize Tisseau, cittadina francese sequestrata a San Juan nel 1976, l'ex ufficiale argentino Jorge Olivera, accusato di aver preso parte agli eccidi e alle torture del passato regime militare argentino fra il 1976 e il 1983;

Jorge Olivera è stato scarcerato il 19 settembre scorso per prescrizione di reato dalla IV Corte di appello di Roma, che lo ha ritenuto colpevole solo di concorso nell'arresto illegale della giovane;

sulla base delle notizie fornite dagli organi di informazione sembra che i giudici abbiano ritenuto estinto per prescrizione il reato per cui si procedeva sulla base della sola documentazione prodotta dalla difesa (attestante il decesso in data 11 novembre 1976 della cittadina francese vittima del sequestro) e senza una adeguata verifica della attendibilità di tale documentazione;

la stampa internazionale riporta la vicenda nei termini di un grossolano imbroglio, nel quale sarebbe stupidamente caduta la giustizia italiana, non accorgendosi di aver a che fare con una fotocopia manipo-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

lata: il governatorato di Buenos Aires spiega infatti che il documento grazie al quale l'ufficiale argentino è tornato in libertà è soltanto una richiesta di certificato di morte, perché il certificato di morte effettivo non esiste negli archivi;

la decisione di rimettere in libertà l'ex maggiore argentino è stata aspramente contestata dall'avvocato Sophie Thonon, legale di numerose famiglie di «desaparecidos», il quale afferma che si tratta di un colpo estremamente duro per tutte le organizzazioni e le persone che lottano contro l'impunità in Argentina e nel mondo;

al contrario Hebe Bonafini, presidente delle madri di Plaza de Mayo, dà invece per scontata la misura «perché la giustizia italiana è corrotta quanto la nostra»;

il Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del consigliere Nello Rossi, condurrà un indagine per accertare se è stato corretto il comportamento dei giudici della Corte di appello, ed il procuratore generale della Corte d'appello di Roma ha presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento di scarcerazione dell'ufficiale, il quale nel frattempo ha fatto rientro a Buenos Aires, e non potrà essere sottoposto a giudizio nella sua patria, poiché è protetto dall'amnistia,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, nell'ambito dei suoi compiti, per accertare se abbiano oggettivo fondamento i rilievi mossi alla condotta professionale dei giudici della IV sezione d'appello di Roma, nonché dei legali dell'avvocato Olivera, in relazione alla documentazione utilizzata attestante la morte della cittadina francese:

quali misure intenda adottare per salvaguardare la magistratura italiana dalla cattiva reputazione e dalle accuse che in questo frangente le sono state mosse in ambito internazionale;

come ritenga di agire per assicurare, anche in ambito internazionale, che in ogni caso, ferma restando l'autonomia della magistratura, non viene meno in alcun modo la massima attenzione del Governo italiano nei confronti delle vicende e delle responsabilità che hanno segnato gli anni della dittatura argentina, durante i quali sono scomparsi tra gli altri anche numerosi cittadini italiani.

(4-20535)

(26 settembre 2000)

RUSSO SPENA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il 6 agosto scorso, mentre stava per tornare in Argentina, l'ex maggiore dell'esercito argentino Jorge Olivera veniva fermato a Fiumicino in base ad un mandato di cattura internazionale: la Francia lo accusava del sequestro della cittadina franco-argentina Marie Anne Etrize, avvenuto il 15 ottobre 1976 a San Juan, in Argentina;

la Corte di appello di Roma ha deciso, lunedì 18 settembre, di negare alla Francia la richiesta di estradizione; pertanto Olivera, primo 21 Novembre 2000 Risposte scritte ad interrogazioni

Fascicolo 181

militare argentino ad essere arrestato all'estero per crimini commessi durante la dittatura, è tornato in libertà, sulla base di un certificato di morte di Marie Anne Erize, presentato dagli avvocati difensori che annullerebbe la domanda di estradizione in quanto per il reato di sequestro di persona i termini sarebbero scaduti;

la liberazione di Olivera è avvenuta mentre a Rebibbia riprendeva il processo per i *desaparecidos* italo-argentini, con la ricostruzione dei fatti attraverso nuove testimonianze e con l'acquisizione di un nuovo elenco di *desaparecidos* e di militari responsabili che potrebbero portare ad un ulteriore allargamento dell'inchiesta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare l'opportunità dell'ordinanza di scarcerazione e di negazione dell'estradizione in Francia dell'ex militare emessa dalla Corte d'appello di Roma che ha ammesso qualche dubbio sull'autenticità del documento di morte di Marie Anne Erize, e che ha assunto tale decisione contro il parere del procuratore generale.

(4-20463)

(20 settembre 2000)

RISPOSTA. (*) – Come comunicato il 6 ottobre scorso in risposta all'interpellanza urgente 2-02607 del deputato Pisapia, il 6 agosto 2000 il cittadino argentino Olivera Jorge Antonio veniva arrestato da agenti della Polaria presso l'aeroporto di Fiumicino, sulla base di un mandato di cattura a fini estradizionali emesso il 26 luglio 2000 dal giudice istruttore del tribunale di grande istanza di Parigi, per il reato di sequestro di persona con successive torture in relazione a fatti avvenuti nell'ottobre 1976 in San Juan (Argentina) in danno di Marie Anne Erize Tisseau, di nazionalità francese.

L'arresto provvisorio a fini estradizionali veniva convalidato dal presidente della corte di appello di Roma in data 8 agosto 2000 e, quindi, con nota del successivo 11 agosto, il Ministero della giustizia chiedeva il mantenimento della custodia cautelare in carcere del suddetto Olivera.

Le autorità francesi facevano poi pervenire, il 31 agosto 2000, la richiesta di estradizione, richiesta che, con la relativa documentazione, veniva trasmessa il giorno seguente al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, per gli adempimenti di competenza.

Con ordinanza del 18 settembre 2000 la corte di appello della stessa sede, provvedendo su istanza di revoca della misura della custodia cautelare, avanzata dalla difesa il precedente 30 agosto, disponeva l'immediata rimessione in libertà dell'Olivera.

Nell'ordinanza la corte ha rilevato tra l'altro che «la difesa dell'estradando ha eccepito in particolare l'intervenuta prescrizione del reato

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

21 Novembre 2000 Risposte scritte ad interrogazioni

Fascicolo 181

contestato all'Olivera, depositando all'udienza un certificato dal quale risulta che la cittadina francese del cui sequestro l'Olivera è stato accusato sarebbe deceduta lo stesso anno in cui è avvenuto il sequestro (anno 1976)»; la Corte ha inoltre rilevato «che il sequestro di persona che risulta contestato, allo stato, all'Olivera si prescrive, per la legge italiana, nel termine di 15 anni o, al massimo, di 22 anni e 6 mesi in presenza di atti interruttivi; che la data in cui inizia la decorrenza della prescrizione non può che farsi risalire allo stesso anno del sequestro (anno 1976) sia alla luce della documentazione prodotta dalla difesa ed attestante il decesso della cittadina francese, risalente all'11 novembre 1976, sia perchè le modalità con cui si sarebbe svolta l'azione criminosa e il contesto storico nel quale sono stati commessi delitti dello stesso genere rendono del tutto impensabile che il delitto contestato sia tuttora in corso a distanza di ben 24 anni; che il primo atto che avrebbe potuto avere effetti interruttivi della prescrizione (convalida dell'arresto) è intervenuto quando era ormai ampiamente decorso il primo termine di 15 anni dalla data di cessazione della permanenza che deve essere fissata, per le ragioni già precisate, al 1976; ritenuto, infine, che la morte della cittadina francese non solo non è stata addebitata all'estradando, ma non risulta neppure avvenuta durante il sequestro o in conseguenza di tale azione delittuosa».

Dall'esame dell'ordinanza emerge dunque che i giudici hanno ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del reato contestato al suddetto Olivera anche sulla base di un certificato, depositato nel corso della udienza, dal quale sarebbe risultato che la cittadina francese, vittima del sequestro, era deceduta nel corso dello stesso anno di commissione del reato (1976). Su tali premesse e rilevato che in base alla Convenzione europea di estradizione quest'ultima non può essere concessa se il reato per il quale si procede è prescritto, la corte ha ritenuto che la misura coercitiva applicata all'Oliveira non potesse essere mantenuta.

Con ricorso del 20 settembre 2000 la procura generale ha impugnato la sopra citata ordinanza, osservando, fra l'altro, che la corte aveva attribuito «decisiva valenza probatoria ad una documentazione del tutto informale, prodotta dalla difesa, attestante il decesso della sequestrata».

Con nota del 21 settembre 2000 il Ministero della giustizia richiedeva all'ambasciata d'Italia a Buenos Aires e al Servizio Interpol di svolgere accertamenti in ordine al documento prodotto; all'esito di essi emergeva che la morte della cittadina francese non risultava dagli atti dello stato civile e che il documento prodotto era contraffatto (si trattava in realtà di semplice richiesta di informazioni opportunamente modificata).

La stessa ambasciata d'Italia trasmetteva anche una nota del Ministero degli affari esteri argentino nella quale veniva indicata una serie di anomalie e irregolarità dell'atto sulla base delle quali lo stesso Ministero argentino ne evidenziava la manifestata irregolarità. Copia delle acquisizioni notiziali e documentali in merito al «certificato» prodotto dalla difesa dell'Olivera veniva quindi trasmessa dal Ministero della giu-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

stizia alla procura della Repubblica di Roma, che in merito avviava indagini preliminari, tuttora in corso e coperte da segreto.

Tenuto conto degli accertamenti di cui si è detto ed attesa la particolare gravità dei fatti emersi è stato ritenuto di disporre un approfondito accertamento ispettivo, al fine di chiarire tutti i possibili profili
dell'episodio, con particolare riferimento a tempi, modalità e forme della produzione e acquisizione del documento depositato dall'Olivera, alla
sanzione del procedimento conseguente alle istanze della difesa, anche
con riguardo alle posizioni in merito assunte dalle parti processuali,
nonchè alle indagini eventualmente effettuate dall'autorità giudiziaria
sulla regolarità e sul contenuto del documento prodotto.

Sulla base delle conclusioni dell'inchiesta è stata esercitata azione disciplinare nei confronti di magistrati e sono stati inviati – come previsto dalla legge – gli atti al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Ai magistrati è stato addebitato:

- a) di aver omesso di osservare le dovute cautele nell'acquisizione e nella traduzione di un documento trasmesso dall'estero, a mezzo fax, ai difensori dell'estradando;
- b) di aver recepito, senza ulteriori accertamenti, la qualificazione datane dalla stessa difesa di «certificato di morte» (anche se dalla effettuata traduzione informale dell'atto risultava trattarsi di una semplice richiesta di certificazione);
- c) di aver fondato anche su tale (inesistente) presupposto la decisione circa il mantenimento o meno della misura cautelare (nella specie revocata).

	Il Ministro della giustizia
	Fassino
(15 novembre 2000)	

BONATESTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che il provveditore agli studi di Viterbo, per il prossimo anno scolastico 2000-2001, constatato l'esiguo numero di bambini che frequenteranno la scuola elementare a tempo pieno del comune di Proceno, ha deciso di istituire un'unica pluriclasse, che con l'ausilio di due insegnanti riunirà gli alunni dalla prima alla quinta;

che accorpare in un'unica classe alunni di età molto diversa non può consentire un corretto svolgimento dell'attività didattica né un appropriato apprendimento da parte dei discenti; d'altro canto, con soli due insegnanti non è possibile istituire un numero maggiore di classi;

che in base a queste previsioni la scuola sarebbe costretta a chiudere e i ragazzi, con grave disagio personale e delle famiglie, dovrebbero iscriversi ad un istituto elementare di un comune limitrofo;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

che, considerata l'estensione territoriale montana del comune di Proceno, per raggiungere la scuola del comune più vicino dovrebbe comunque essere approntato un servizio di trasporto che imporrebbe ai ragazzi di partire, al più tardi alle 6,30 del mattino,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno intervenire affinché sia evitata la chiusura della scuola elementare del comune di Proceno e se, in particolare, a tal riguardo non si intenda dotare l'istituto di un numero maggiore di insegnanti al fine di consentire una diversificazione delle classi.

(4-19537)

(7 giugno 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica quanto segue.

Presso il plesso della scuola elementare di Proceno (Viterbo) sono state presentate 12 domande di iscrizione: 3 nella prima, 2 nella seconda, 3 nella terza, 2 nella quarta e 2 nella quinta.

Probabilmente il numero complessivo scenderà a 10 unità per trasferimento di 2 iscrizioni ad altra scuola.

Considerato l'esiguo numero di alunni, il provveditore agli studi, ai sensi della normativa vigente, non poteva che assegnare per il predetto plesso al circolo didattico 2 posti di docenti.

Detta assegnazione non causerà tuttavia la chiusura della scuola.

Infatti, il dirigente scolastico ha già elaborato un'organizzazione didattica con strategie d'intervento, che prevedono la compresenza degli insegnanti e la costituzione di sottogruppi.

Tra l'altro, da tempo ormai molte istituzioni nell'esercizio dell'autonomia hanno superato lo schema tradizionale della classe e hanno adottato un'organizzazione per gruppi di alunni omogenei.

Il provveditore agli studi ha anche fatto presente che, comunque, i genitori che non vogliono avvalersi di detto servizio possono iscrivere i propri figlioli presso la scuola elementare di Acquapendente, avvalendosi del servizio comunale di scuolabus, come già avviene per gli alunni della scuola media residenti a Proceno.

Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro

(9 novembre 2000)

BORTOLOTTO. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso: che il decreto ministeriale n. 231 del 28 marzo 1997 (SO n. 106 della Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1997), concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

sopprime la classe di concorso 41/A (Igiene mentale e psichiatria infantile) relativa agli insegnanti di sostegno dell'area scientifica (AD01) laureati in psicologia con piano di studi comprendente l'esame di neuropsichiatria infantile;

che l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 indice i concorsi riservati per gli insegnanti con almeno 360 giorni di servizio, e al comma 15 dell'articolo 9 attribuisce al punteggio finale, per coloro che hanno superato l'esame, al massimo 20 punti aggiuntivi, in riconoscimento del servizio prestato, ma solo nella medesima classe di concorso (la legge sul precariato del 3 maggio 1999, n. 124, prevede proprio il recupero della professionalità maturata in anni di insegnamento con un determinato punteggio);

che la circolare ministeriale n. 215 dell'8 settembre 1999 specifica al punto 4 (servizio prestato in attività di sostegno) che il punteggio aggiuntivo per il servizio maturato sarà attribuito solo per una classe di concorso all'interno dell'area in cui è stato prestato; le classi di concorso soppresse vengono citate esplicitamente, ma la frase è articolata in modo tale da lasciare dubbi di interpretazione;

che gli insegnanti di sostegno, che parteciperanno ai concorsi riservati, essendo stata soppressa la classe 41/A e non avendo un'altra classe di concorso nella stessa area, dovranno abilitarsi in una classe di concorso dell'area umanistica AD02 (la 36/A o la 37/A) e quindi non potranno usufruire del punteggio aggiuntivo;

si chiede di sapere:

se, vista la specificità dell'insegnamento del personale di sostegno, più legato ai bisogni complessivi degli allievi handicappati, e visto che gli insegnanti della classe di concorso 41/A sono l'unico caso in cui non è possibile inserire il punteggio in nessuna altra classe di concorso, non si ritenga opportuna una deroga alla circolare ministeriale n. 215 dell'8 settembre 1999, per l'attribuzione del punteggio in modo completo per il servizio prestato nella classe 41/A, cumulandolo o alla classe 36/A o alla classe 37/A;

se anche nel regolamento per la formazione delle graduatorie permanenti di imminente emanazione non possa valere lo stesso principio.

(4-16729)

(13 ottobre 1999)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, in data 18 luglio 2000 si è provveduto a rettificare le precedenti direttive, impartite con concorsi ministeriali n. 215 dell'8 settembre 1999 e n. 174 del 28 giugno 2000, precisando che il servizio prestato sulla base dell'insegnamento nelle graduatorie di supplenze per la soppressa classe 41A da parte dei laureati in psicologia potrà essere

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

valutato come corrispondente a quello prestato nelle classi di concorso 36A o 37A.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(9 novembre 2000)

BRIGNONE. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che nel comune di Celle Macra, sito in provincia di Cuneo, è stata pignorata una cavalla di razza «merens» ad un abitante che non ha pagato alcune rette al convitto alpino di Stroppo, presso il quale le figlie sono costrette di fatto a frequentare la scuola media dell'obbligo;

che l'inserimento delle allieve nel convitto alpino è stato causato dalla chiusura, per interventi di ristrutturazione, della scuola media di Stroppo e dal suo trasferimento ad Acceglio, comune apicale della Valle Maira, situato a 1.200 metri di altitudine;

che i comuni di Celle Macra e di Acceglio sono collegati da strade di alta montagna percorribili con molta difficoltà nella stagione invernale;

considerato:

che la razionalizzazione scolastica in provincia di Cuneo ha determinato chiusure di plessi le quali, pur facendo risparmiare lo Stato, hanno addossato ai comuni ed alle famiglie nuovi oneri derivanti dal trasporto degli alunni presso altre sedi scolastiche;

che tali oneri risultano insostenibili per molte famiglie e per i comuni quali Celle Macra, che negli ultimi decenni ha subito un crollo verticale del numero degli abitanti, passando dai circa 1.800 degli anni 1935-1940 agli attuali 130;

che le aree più disagiate del paese, quali quelle montane, sono ulteriormente penalizzate dai tagli progressivi di ogni servizio pubblico;

che tutto ciò determina un inesorabile spopolamento delle vallate, con conseguenze drammatiche, già verificatesi, derivanti dall'abbandono del territorio,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente in questa situazione per garantire un reale diritto allo studio senza oneri per una famiglia che, con sacrificio, presidia il territorio montano.

(4-19546)

(7 giugno 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica che la questione è stata risolta positivamente.

Il provveditore agli studi di Cuneo, infatti, ha riferito che la scuola media della sezione staccata di Stroppio, dopo un periodo di trasferimento nel comune di Acceglio, a causa di lavori di ristrutturazione del-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

l'edificio per motivi di sicurezza dal settembre 1997, è tornata a funzionare regolarmente il 29 marzo 1999.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(9 novembre 2000)

CARUSO Luigi. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che a pagina 112 del televideo della RAI, domenica 5 marzo 2000, alle ore 9,30, con riferimento al rientro in Cile del senatore Augusto Pinochet, era pubblicata la notizia di scontri verificatisi a Santiago;

che ad un certo punto era testualmente scritto: «Scontri vicino al palazzo presidenziale della Moneda, dove fu ucciso il deposto presidente Allende per mano di Pinochet.»;

che, come tutti sanno e come è stato confermato in recentissimi documentari dai più stretti collaboratori di Allende, questi non fu ucciso, ma si suicidò con il fucile mitragliatore con il quale fino a poco prima aveva sparato contro i rivoltosi che assediavano il palazzo presidenziale;

che la stessa falsa notizia dell'uccisione di Allende era stata data alcuni giorni prima dal TG del secondo canale, nell'ambito della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto in Gran Bretagna il senatore Pinochet;

che appare veramente vergognoso che il servizio pubblico radiotelevisivo, che tutti i cittadini italiani sono purtroppo costretti a finanziare, propini scientificamente veri e propri falsi storici, inquinando, in perfetta adesione ai principi comunisti sull'uso della propaganda, il patrimonio di conoscenze delle giovani generazioni;

che spesso mediocri giornalisti fanno velocemente carriera, in quanto pennivendoli del regime, rovinando l'immagine di una categoria composta in larghissima parte da professionisti seri e degni del massimo apprezzamento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se, nei limiti della sua competenza, non ritenga di dover assicurare iniziative al riguardo.

(4-18583)

(15 marzo 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, per quanto riguarda la RAI, non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della medesima società relativamente al contenuto

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

programmatico delle trasmissioni, atteso che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito tale controllo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ciò premesso, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha significato che per un errore materiale, effettivamente, su Televideo è apparsa la frase contestata che, tuttavia, è rimasta in onda per brevissimo tempo in quanto è stata prontamente corretta.

In merito, invece, alla medesima notizia che sarebbe stata diffusa dal telegiornale della seconda rete, la predetta RAI ha comunicato che in nessuna delle edizioni del notiziario sono state specificate le modalità della morte del presidente Allende.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE
(16 novembre 2000)

DEMASI. - Ai Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che i disoccupati della provincia di Salerno, impegnati in progetti socialmente utili, hanno proclamato lo stato di agitazione per protestare contro le conseguenze del passaggio di competenze tra enti locali e Ministero della pubblica istruzione;

che tale trasferimento ha sottratto possibilità di confronto e prospettive di collocazione stabile per i precari;

che con l'attuale gestione del personale molti lavoratori perdono taluni riconoscimenti acquisiti quale la integrazione economica al sussidio statale che gli enti locali riconoscevano in cambio di un impegno orario più esteso;

che tale maggiore impegno temporale garantiva il migliore funzionamento dei plessi scolastici con carenza nell'organico di bidelli;

che, pertanto, si è determinato uno squilibrio nell'organizzazione scolastica ed una discriminazione tra i lavoratori socialmente utili transitati al Ministero della pubblica istruzione e quelli rimasti in forza agli enti locali,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere:

per consentire ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili possibilità di collocazione stabile nell'organico ministeriale o, più in generale, della pubblica amministrazione;

per correggere gli squilibri determinatisi nelle scuole a seguito del trasferimento eventuale di precari;

per eliminare le discriminazioni tra lavoratori socialmente utili in forza presso gli enti locali e quelli transitati sotto la gestione del Ministero della pubblica istruzione.

(4-18382)

(1° marzo 2000)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

IULIANO. – Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che gravi ritardi si stanno registrando in provincia di Salerno nell'applicazione del decreto n. 81 del 2000 per i lavoratori socialmente utili del comparto scuola;

che il provveditorato agli studi di Salerno non ha ancora compiutamente attivato tutte le procedure relative alla normalizzazione del rapporto del personale ATA recentemente trasferito dagli enti locali alla pubblica amministrazione e per quanto riguarda la prosecuzione di tutti i tipi di rapporto di lavoro per il personale impiegato nelle scuole, compreso quello relativo ai progetti autofinanziati dai comuni, si assiste ad una situazione caotica che mette a rischio il normale svolgimento dell'attività scolastica:

che è in aumento un allarme sociale per la preoccupazione che i lavoratori da una situazione di precariato passino direttamente ad una situazione di disoccupazione, determinata dall'ingarbugliarsi di procedure burocratiche e dalla mancata assunzione di responsabilità da parte degli organismi competenti,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi urgenti ed immediati i Ministri in indirizzo intendano assumere per garantire il normale svolgimento dell'attività scolastica in provincia di Salerno e per assicurare la continuità lavorativa al personale che tale attività scolastica ha garantito con il proprio lavoro da almeno cinque anni.

(4-19226)

(12 maggio 2000)

RISPOSTA. (*) – La questione alla quale fanno riferimento gli interroganti nelle interrogazioni indicate in oggetto ha trovato positiva definizione in sede locale.

Il provveditore agli studi di Salerno, infatti, dopo aver attivato numerosi e proficui incontri con le organizzazioni sindacali di categoria degli enti locali e trattative sia presso l'ufficio scolastico provinciale che presso la sede prefettizia, coerentemente con gli impegni assunti in tali sedi, ha stipulato, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 81 del 2000, apposite convenzioni sottoscritte anche dai dirigenti scolastici e dai rappresentanti degli enti locali.

Con dette convenzioni è stato assunto l'impegno di proseguire l'utilizzo dei lavoratori integrati in progetti di lavori socialmente utili fino al 31 ottobre 2000, in applicazione dell'articolo 4 del succitato decreto legislativo.

Con decreto provveditoriale del 22 maggio 2000 è stata quindi formalizzata la proroga delle utilizzazioni di 822 unità di personale impegnato in dette attività.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

Nel medesimo provvedimento di proroga, al fine di soddisfare imprescindibili esigenze sociali, sono state inserite le unità di lavoratori socialmente utili degli enti locali con progetti autofinanziati riferibili ai comuni di Capaccio, Altavilla Silentina ed Albanella, ammontanti a 31 unità, nonché le 20 unità facenti parte di un progetto attivato dalla comunità montana Medio e Alto Sele, relativo ai comuni di Contursi Terme, Laviano, Castelnuovo di Conza, Colliano ed Oliveto Citra, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000.

Il provveditore agli studi di Salerno ha infine segnalato che l'intera vertenza instaurata con il comune di Battipaglia ha avuto anch'essa definitiva soluzione.

Il Ministro della pubblica istruzione
DE MAURO
(9 novembre 2000)

DI PIETRO. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione è stato recentemente impegnato in una grande opera di riorganizzazione della scuola italiana che ha portato ad un effettivo cambiamento dell'istruzione pubblica, e ciò al fine di renderla al passo con i tempi, allineandola all'esperienza e alla tradizione delle grandi democrazie europee;

che il nuovo regime scolastico, che entrerà in vigore dal 1º settembre 2000, fornisce maggiore autonomia agli istituti scolastici del nostro paese, con particolare riguardo alla formazione dei programmi e agli indirizzi di studio;

che in data 8 gennaio 1997, peraltro, il Ministero della pubblica istruzione ha emanato la prima di una serie di circolari, con la quale di fatto ha impedito l'attivazione di indirizzi di studio sperimentali presso quegli istituti scolastici già attrezzati ad affrontare le nuove esigenze per la realizzazione di una scuola più moderna;

che nell'ultima circolare dell'11 gennaio 2000 è stato ribadito l'orientamento del predetto Dicastero, nonostante fossero pervenute presso i provveditorati competenti richieste da parte di taluni istituti scolastici per l'attivazione di indirizzi di studio sperimentali;

che in particolare le predette circolari, consentendo di mantenere in vita i curricoli esistenti, impediscono di fatto, agli istituti dell'ordine classico e scientifico, l'introduzione di nuovi indirizzi di studio, così come previsto invece dalla imminente entrata in vigore della riforma della scuola che attribuisce il regime di autonomia a tutte le scuole di ogni ordine e grado,

si chiede di sapere quale parere si intenda esprimere sulla questione in argomento, tenuto conto che la direttiva dell'11 gennaio 2000 ha di fatto eliminato mesi di lavoro, impiegati da operatori scolastici di istituti superiori, per la progettazione di nuovi indirizzi sperimentali e per la

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

pubblicazione di essi presso scuole medie inferiori e considerato che tali opzioni formative non avrebbero comportato alcun costo aggiuntivo ma avrebbero concorso a concretizzare già da ora l'applicazione della prossima disciplina normativa in materia.

(4-18674)

(21 marzo 2000)

RISPOSTA. – In prossimità dell'avvio in Parlamento dell'esame del disegno di legge-quadro sul riordino dei cicli scolastici ed in concomitanza dell'applicazione del decreto ministeriale n. 765 del 27 novembre 1997, con il quale si è avviata la sperimentazione dell'autonomia, fu emanata la circolare ministeriale n. 3 dell'8 gennaio 1998 con la quale non venivano autorizzate nuove sperimentazioni presso scuole secondarie, tranne che per gli istituti e scuole magistrali in considerazione della soppressione, operata con decreto interministeriale 10 marzo 1997, dei corsi ordinari.

In data 14 ottobre 1998, con circolare ministeriale n. 414 relativa alle richieste di sperimentazione per l'anno scolastico 1999-2000, si è ribadito il concetto relativo all'anno precedente, ma si è data comunque la possibilità alle scuole di rivedere e modificare le sperimentazioni già in atto.

Con la circolare ministeriale n. 8 dell'11 gennaio 2000 sono state confermate esclusivamente le sperimentazioni in atto, tenuto conto che con decorrenza dal 1° settembre 2000 – data di entrata a regime dell'autonomia scolastica – gli articoli 278, 279 e 280 del decreto legislativo n. 297 del 1994 sono abrogati e dalla stessa data le scuole possono attuare quanto previsto dal regolamento attuativo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, approvato con decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero, utilizzando il 15 per cento del monte ore annuale per effettuare compensazioni tra le discipline o per introdurne nuove, anche in attuazione dell'organico funzionale, ove esistente in forma strutturale o sperimentale.

Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro

(9 novembre 2000)

FALOMI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354, nel costituire gli ambiti disciplinari per l'aggregazione delle classi di concorso ha escluso la classe di concorso n. 48/A – matematica applicata – dall'ambito disciplinare n. 8 comprendente le classi n. 38/a, fisica e 47/A matematica, 49/A, matematica e fisica;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

rilevato che, nonostante le disposizioni contrattuali vigenti prevedano, nel caso di modifiche delle classi di concorso, la sistemazione di tutto il personale di ruolo mediante corsi di riconversione, i suddetti docenti di ruolo non hanno ancora ricevuto alcuna sistemazione;

considerato che nel caso di una ritardata riconversione professionale dei docenti di matematica applicata tutti i posti disponibili saranno occupati in conseguenza delle procedure concorsuali sia di carattere ordinario, sia di carattere speciale, attualmente in atto,

si chiede di sapere se non si intenda attivare immediatamente per i docenti di matematica applicata i corsi di riconversione relativi all'intero dall'ambito disciplinare n. 8 (matematica e fisica) o, in subordine, decretare la piena corrispondenza tra le classi di concorso 48/A matematica applicata e 47/A matematica.

(4-17992)

(2 febbraio 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che con decreto ministeriale n. 354 del 1998 non è stata introdotta alcuna modifica sostanziale alle classi di concorso (nessuna classe di concorso è stata, infatti, soppressa o fusa nè alcun insegnamento impartito è stato trasferito da una classe di concorso ad un'altra); con il decreto in parola è stato effettuato unicamente un accorpamento di classi di concorso, quale quello operante per l'ambito disciplinare n. 8, ai soli fini della semplificazione delle procedure di reclutamento del personale docente.

Non ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente, non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di attivare corsi di riconversione professionale per la classe di concorso 48A matematica applicata.

Va comunque rilevato che il personale appartenente alla classe in parola, ove interessato al conseguimento di altre abilitazioni, avrebbe potuto partecipare al concorso riservato indetto con decreto ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale n. 57 del 20 luglio 1999.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(9 novembre 2000)

GUBERT. - Al Ministro della difesa. - Premesso:

che il comando Raggruppamento elicotteri carabinieri – servizio amministrativo – ha indetto una gara a licitazione privata per l'appalto del servizio di pulizia del Raggruppamento elicotteri carabinieri, sito nell'Aeroporto di Pratica di Mare per l'anno 2000 periodo marzodicembre;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

che alla gara in oggetto hanno partecipato numerose ditte di ogni parte di Italia;

che è risultata vincitrice una ditta che ha offerto il 48 per cento di sconto sulla offerta;

che è evidente come con tale sconto non sia possibile effettuare il servizio con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia,

si chiede di conoscere:

se corrisponda a realtà l'intera vicenda;

quali iniziative intenda adottare il Ministro della difesa per assicurare alla sua amministrazione oltrechè una legittima riduzione delle spese, anche la necessità della qualità del servizio offerto, modificando i criteri di appalto come già accade in altre amministrazioni pubbliche;

quali iniziative intenda adottare nella particolare fattispecie.

(4-18176)

(16 febbraio 2000)

RISPOSTA. – In merito alle questioni sollevate dall'onorevole interrogante, si rappresenta che il prezzo base palese della gara per l'appalto del servizio di pulizia è stato determinato, dal raggruppamento elicotteri carabinieri di Pratica di Mare, in lire 300.000.000 annue, IVA inclusa.

Il conseguente seggio d'asta ha aggiudicato, con riserva, l'appalto del servizio alla cooperativa «Pulizia e Verde» che ha offerto il maggior sconto percentuale, pari al 48,97 per cento. Tuttavia, essendo stata riscontrata la presenza di altre cinque offerte anomale – che non potevano essere respinte ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 157 del 1995 – l'ente ha sospeso la seduta rimandando ad apposita commissione la valutazione di tali offerte.

Al riguardo, si evidenzia che la vigente normativa (citato articolo 25 del decreto legislativo n. 157 del 1995 concernente l'attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia d'appalti pubblici di servizi) prevede che, in caso di offerte anormalmente basse, rispetto alla prestazione ricevuta, l'amministrazione appaltante, prima di escluderle, debba chiedere per iscritto precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta stessa ritenuti pertinenti e quindi debba verificarli tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

La stessa norma, inoltre, prescrive che siano assoggettate a verifica tutte le offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore ad un quinto della media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.

La legge, pertanto, subordina l'aggiudicazione della gara ad una valutazione di congruità dell'offerta più bassa, introducendo un significativo elemento di discrezionalità tecnica a correzione dei rigorosi automatismi delle procedure concorsuali con aggiudicazione al prezzo più basso, potenzialmente capace di innescare complessi contenziosi con le ditte concorrenti, a tutto danno della tempestiva esecuzione dei contratti.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

Coerentemente con la previsione normativa, la «Commissione di valutazione della congruità delle offerte» ha quindi proceduto ad escludere le ditte che superavano la soglia di anomalia, pari al 39,336 per cento di sconto (equivalente a lire 118.003.125), e pertanto la «Commissione di aggiudicazione», sulla base delle verifiche di congruità, ha successivamente aggiudicato l'appalto del servizio alla ditta «La Coop» con sede in Roma – via Tor de' Schiavi 360, con lo sconto del 39,1 per cento (equivalente a lire 117.200.000), determinando l'importo contrattuale in 182.700.000 IVA inclusa.

Per completezza di informazione, si evidenzia che lo sconto della ditta appaltatrice è risultato inferiore alla soglia d'anomalia, con uno scostamento dello 0,236 per cento.

Alla luce di quanto illustrato non si ravvisano, nel comportamento dell'amministrazione militare, violazioni delle norme in vigore che, inoltre, appaiono idonee ad assicurare alla pubblica amministrazione le migliori condizioni per la assegnazione di appalti nei servizi. Pertanto si ritiene che non sussistano i presupposti per le eventuali iniziative invocate dall'onorevole interrogante.

Il Ministro della difesa Mattarella

(13 novembre 2000)

LAURO. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che il piano di dimensionamento scolastico non è stato approvato nei termini dalla regione Campania;

che la VI commissione (pubblica istruzione) di detta regione Campania aveva approvato comunque la proposta di piano del CPO della provincia di Napoli;

che è stato votato all'unanimità un emendamento che riconosce la peculiarità delle isole minori del golfo di Napoli (Ischia, Procida e Capri);

che il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, all'articolo 2, comma 3, ha previsto la deroga per le isole minori:

che la legge n. 265 del 1999 ha istituzionalizzato il ruolo delle isole minori;

che l'articolo 21 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (finanziaria 2000) dispone di «evitare la riduzione di offerta formativa nelle isole minori»;

che il Ministero della pubblica istruzione ha sempre riconosciuto la precarietà delle isole minori (si veda l'ordinanza ministeriale n. 26 del 2 febbraio 2000, allegato A, comma 1, n. 3),

21 Novembre 2000 Risposte scritte ad interrogazioni

Fascicolo 181

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda prendere provvedimenti per le regioni come la Campania che non hanno approvato il piano di dimensionamento;

se intenda prendere in considerazione la situazione particolare del liceo classico «Scotti» di Ischia e del liceo scientifico «Einstein» di Lacco Ameno per i quali il piano della provincia di Napoli, dopo aver nello scorso anno proposto l'autonomia a seguito di osservazioni da parte della regione Campania, aveva proposto l'accorpamento;

quale intervento intenda compiere presso il provveditorato agli studi di Napoli che inopinatamente non considera l'isola di Ischia «isola minore»:

come si ritenga di consentire alle scuole ubicate nelle isole minori la permanenza dell'istituzione in presenza di un numero di alunni pari o superiore a 300 anche se non si tratta di istituzione onnicomprensiva, e con quale provvedimento.

(4-18601)

(15 marzo 2000)

LAURO. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che in data 15 marzo 2000 lo scrivente ha rivolto un'interrogazione al Ministro per sapere quali provvedimenti intendesse prendere per le regioni come la Campania che non avevano approvato il piano di dimensionamento, ed in particolare come intendesse tutelare la specificità delle isole minori riconosciuta peraltro nelle leggi dello Stato e nelle stesse disposizioni del Ministero della pubblica istruzione;

che in data 14 marzo 2000 il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministro della pubblica istruzione ad attivare nei confronti delle regioni inadempienti il procedimento per l'esercizio del potere sostitutivo,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda venire incontro alle legittime aspettative delle isole minori;

se in particolare non ritenga che debba essere fatta propria la prima formulazione del piano redatta lo scorso anno dal CPO della provincia di Napoli laddove prevedeva alcune deroghe per le isole di Ischia e Procida;

se in particolare non ritenga giusto che venga mantenuta l'autonomia del liceo classico (oltre 400 alunni) e del liceo scientifico (quasi 500 alunni) dell'isola di Ischia, che non raggiungono per poco la soglia minima (che sarà raggiunta a breve, visto il *trend* delle iscrizioni) e che insieme superano la soglia massima ottimale prevista per il dimensionamento;

quali disposizioni intenda dare ai propri funzionari perchè nell'esercizio delle loro attività tengano conto di una legittima attesa che si

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

fonda, oltre che su concrete motivazioni organizzative e didattiche, su prerogative particolari riconosciute dalla legge dello Stato.

(4-18668)

(21 marzo 2000)

RISPOSTA. (*) — Si ritiene opportuno precisare preliminarmente che la definizione delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche, condizione essenziale per l'acquisizione della relativa personalità giuridica, è diretta tra l'altro ad assicurare ad esse la necessaria capacità di interagire, negoziare e confrontarsi con gli enti locali territorialmente competenti e con l'intero ambiente socio-economico circostante, al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici istituzionali, attraverso l'inserimento dell'utenza in un ambiente educativo culturale più idoneo a stimolarne la capacità di socializzazione ed apprendimento.

Il dimensionamento stesso, peraltro, si pone come elemento prioritario per garantire il raggiungimento ed il più efficace esercizio dell'autonomia scolastica, offrendo alle comunità interessate – attraverso una maggiore stabilità delle istituzioni coinvolte – la migliore possibilità di scelta operativa tesa ad agevolare il servizio scolastico.

In tale ottica, i pagamenti, contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, costituiscono indici di riferimento da valutarsi adeguatamente, a fronte, tra l'altro, delle eventuali specificità formative delle istituzioni coinvolte, delle particolari caratteristiche dei relativi ambienti territoriali o dell'ambiente socio-culturale in cui esse insistono e, comunque, di ogni altro fattore contingente (quale, ad esempio, la presenza di tipologie di insegnamento diverse, il radicamento sul territorio, le puntuali finalità e complessità organizzative nonchè l'entità dell'utenza interessata) idoneo a favorire, attraverso il dimensionamento ottimale, la migliore capacità di interazione e di inserimento delle scuole coinvolte nelle rispettive realtà locali.

Giova precisare anche che ogni decisione in merito viene, poi, assunta, ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, dalle singole regioni, sulla base delle opportune valutazioni di competenza, nell'ambito della propria autonoma potestà decisionale, a fronte delle proposte all'uopo ritualmente formulate dalle rispettive conferenze provinciali di organizzazione, nelle quali – al fine di assicurare all'utenza una idonea fruizione del servizio scolastico – sono rappresentate tutte le componenti interessate, ferma restando, in ogni caso, l'adottabilità di quelle iniziative ritenute necessarie per favorire sul territorio la migliore erogazione del servizio e per venire incontro alle obiettive esigenze delle realtà locali interessate.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

Premesso quanto sopra, si evidenzia per ciò che concerne la questione alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante che in occasione della Conferenza provinciale di Napoli, relativa all'anno solare 1999, nella quale il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche già approvato nel 1998 è stato ridiscusso sulla scorta dei rilievi formulati dall'ente regione, il medesimo consesso ha approvato il piano nel quale il liceo scientifico «Einstein» di Lacco Ameno viene accorpato al liceo «Scotti» di Ischia.

Com'è noto all'onorevole interrogante, poichè la regione Campania non ha provveduto nei termini indicati a procedere al dimensionamento, il presidente della giunta regionale della Campania in sostituzione della regione medesima è stato, con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 2000, incaricato di approvare il piano regionale di dimensionamento sulla base delle proposte formulate dalle Conferenze provinciali di organizzazione, tenendo anche conto delle risultanze delle attività istruttorie eventualmente già svolte al riguardo dalle regioni; in quella sede, pertanto, è stata ratificata la decisione assunta dalla Conferenza provinciale di Napoli di accorpamento dei succitati licei.

	Il Ministro della pubblica istruzione
	De Mauro
(9 novembre 2000)	

LAURO. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che lo scrivente ha già più volte interrogato i Ministri della pubblica istruzione sul problema del dimensionamento scolastico;

che il Ministro attualmente in carica ha dichiarato (si veda l'articolo del «Corriere del Mezzogiorno» del 19 maggio 2000) di voler nominare un commissario *ad acta* che nella regione Campania si occupi della distribuzione della popolazione scolastica per il prossimo anno scolastico;

che con le interrogazioni 4-17059 del 5 novembre 1999, 4-18601 del 15 marzo 2000, 4-18668 del 21 marzo 2000 si chiedeva al Ministro in indirizzo di procedere al piano di dimensionamento scolastico previsto rispettando e tutelando le prerogative previste dalla legge per le isole minori (legge n. 265 del 1998, articolo 5),

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per verificare che il commissario in via di nomina non manchi di tenere conto:

di quanto stabilito dalla legge citata che con l'articolo 5 riconosce la peculiarità delle isole minori del golfo di Napoli (Ischia, Procida e Capri);

che il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 223, all'articolo 2, comma 3, ha previsto la deroga per le isole minori; che l'articolo 21 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (legge finanziaria 2000) dispone di «evitare la riduzione di offerta formativa

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

nelle isole minori» e che il Ministero della pubblica istruzione ha sempre riconosciuto la precarietà delle isole minori (si veda l'ordinanza ministeriale n. 26 del 2 febbraio 2000, allegato A, comma 1, n. 3).

(4-19331)

(24 maggio 2000)

RISPOSTA. – Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 2000 sono state disposte per la regione Campania le procedure sostitutive finalizzate all'approvazione del piano regionale di dimensionamento.

La regione in parola, non avendo provveduto agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998 alla data del 28 febbraio 1999 e nemmeno nell'ulteriore termine di un anno entro il quale avrebbe potuto sanare l'inadempienza è stata formalmente diffidata, con atto del 16 marzo 2000, ad approvare entro 60 giorni il piano regionale in oggetto.

Successivamente, il presidente della giunta regionale della Campania, con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2000, è stato nominato commissario *ad acta*, con l'incarico di provvedere, in sostituzione della regione medesima, nel termine di 15 giorni, all'approvazione del piano regionale di dimensionamento sulla base delle proposte formulate dalle Conferenze provinciali di organizzazione, tenendo anche conto delle risultanze delle attività istruttorie eventualmente già svolte al riguardo dalla regione.

Il piano di cui si tratta è stato approvato il 26 luglio 2000.

Riguardo infine agli istituti scolatici ubicati nelle isole minori si conferma quanto già comunicato in data 10 febbraio 2000 all'onorevole interrogante in risposta alla interrogazione parlamentare 4-17059.

Il	Ministro	della	pubblica	istruzione
			D	E MAURO

(9 novembre 2000)

MANCONI, SALVATO, CALVI, SCOPELLITI, MILIO, PETTINATO, PELLEGRINO, RUSSO SPENA. *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che lo scorso 25 gennaio 1999 Lorenzo Artico è stato condannato, in primo grado, dal tribunale ordinario di Milano – sesta sezione penale – alla pena di 13 anni di reclusione (per violenza e atti sessuali con minorenni);

che dalla disamina della storia processuale, quale risulta da documenti resi pubblici dalla stessa difesa e da ricostruzioni giornalistiche, emerge un quadro carico di ombre, tutte legate a circostanziate violazioni di regole procedimentali, che – se riscontrate come vere – rappresenterebbero un autentico *vulnus* al fondamentale diritto di difesa;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

che in particolare risulta del tutto ingiustificata, e palesemente lesiva del principio di parità tra accusa e difesa, l'abnorme disparità di tempi concessi per l'esame dei testimoni all'accusa (sei mesi) ed alla difesa (due settimane);

che risulta, inoltre, che la perizia disposta dal tribunale sulle condizioni psicologiche dei minori, persone offese nel processo, sia stata svolta con criteri di dubbia correttezza; rispetto a tali perizie, va detto che non solo è stata vietata qualsiasi forma di registrazione, video o audio, ma addirittura risultano non verbalizzate, essendo i verbali sostituiti da riassunti «ora per allora»;

che gravissima appare poi la violazione (*ex* articolo 103, comma 2, del codice di procedura penale), operata dal pubblico ministero attraverso le intercettazioni disposte sull'utenza telefonica di una collaboratrice esterna dello studio del difensore, intercettazioni che sono state prodotte in dibattimento, del tutto illegittimamente,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna un'iniziativa volta a verificare il rispetto delle regole della legalità in un ambito tanto delicato quale quello processuale.

(4-16538)

(30 settembre 1999)

RISPOSTA. – Va in primo luogo fatto presente che la sentenza in data 25 gennaio 1999 con la quale il tribunale di Milano ha condannato Artico Lorenzo alla pena di tredici anni di reclusione è stata da quest'ultimo appellata, ed è solo nella pertinente sede di gravame che potranno essere esaminate tutte le questioni, in particolare concernenti la legittimità dell'assunzione delle prove e la valutazione delle stesse, prospettate nell'atto ispettivo in oggetto, nonchè, eventualmente, i profili di non regolarità delle intercettazioni telefoniche che, secondo quanto asserito dagli onorevoli interroganti, sarebbero state effettuate sull'utenza di una collaboratrice dello studio del difensore dell'imputato. Tale procedimento, come comunicato dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, è al momento pendente davanti alla I sezione penale della corte di appello di Milano.

Si fa comunque presente che gli approfondimenti della vicenda in sede amministrativa non hanno evidenziato la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per dar corso ad iniziative di specifica competenza del Ministro della giustizia nei confronti dei magistrati che si sono occupati del caso.

Il Ministro della giustizia

FASSINO

(15 novembre 2000)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

MANFREDI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che una decisione del provveditore agli studi della provincia di Verbania ha sancito la sospensione dell'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari, determinando il taglio di diversi posti di lavoro e negando nel contempo il diritto allo studio sancito dalla Costituzione e dalla legge n. 148 del 1990 che prevede l'introduzione obbligatoria della lingua straniera;

che la situazione creatasi non tiene conto dell'importanza che la lingua straniera ha in una realtà ormai globalizzata e vanifica così anche le risorse che gli enti locali mettono a disposizione degli istituti;

che ormai da diversi anni l'insegnamento della lingua straniera viene svolto nelle scuole elementari della provincia del Verbania-Cusio-Ossola con risultati più che apprezzabili,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia realmente avallato la decisione del provveditore della provincia del Verbania-Cusio-Ossola, mediante il suo diniego a derogare ai limiti di organico previsti dal decreto ministeriale n. 200 del 6 agosto 2000;

se il Ministro non ritenga opportuno incoraggiare, invece che svilire, l'insegnamento della lingua straniera, soprattutto nell'ambito di una realtà già penalizzata dalla mancanza di strutture e docenti.

(4-20666)

(5 ottobre 2000)

PREIONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione*. – Per sapere quali provvedimenti si intenda adottare in relazione alla seguente lettera:

«Sindacati Scuola CGIL-CISL del Verbano-Cusio-Ossola

Al Ministro della pubblica istruzione De Mauro

e p.c. Ai parlamentari del Verbano-Cusio-Ossola

Al Presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Al Presidenti delle Comunità Montane

Ai sindacati nazionali Scuola CGIL e CISL

Signor Ministro,

il provveditore agli studi della provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha deciso che la scuola elementare di questa provincia, per l'anno scolastico 2000-2001, debba funzionare senza posti di lingua straniera, tagliando in un sol colpo i 44 posti già destinati nell'organico di diritto decretato nel giugno scorso. Di questi posti, 32 servono a garantire la prosecuzione dell'insegnamento, 12 a permetterne l'avvio in scuole che, a distanza di ben dieci anni dalla legge istitutiva n. 148 del 1990, ne sono ancora prive.

Il provveditore, il 13 settembre, ha dichiarato alle organizzazioni sindacali che il decreto 200 del 10 agosto 2000 non gli consente di autorizzare il mantenimento di detti posti in quanto:

il limite dei 652 posti assegnati a questa provincia dal decreto ministeriale n. 200 del 2000 non può essere superato che per garantire il tempo-scuola (articolo 3);

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

il Ministero della pubblica istruzione subordinerebbe l'attivazione dei posti di lingua alla definizione dei criteri per l'utilizzo dei fondi della legge n. 440 del 1997;

il Ministero della pubblica istruzione non lo ha autorizzato esplicitamente e direttamente (come successe per i posti di fatto del 1999-2000) ad istituire posti in deroga.

In questa provincia, che per due terzi è costituita da territorio montano, i tagli di questi ultimi anni nella scuola elementare sono stati particolarmente cattivi ed hanno prodotto organici asfittici o carenti sia nelle popolose scuole dei centri urbani, sia nelle scuole delle valli, disperse in tanti piccoli plessi.

Soltanto con l'attribuzione dei 709 posti previsti dal decreto ministeriale n. 200 del 1999 (disapplicato nello scorso anno scolastico) nell'organico di diritto 2000-2001, decretato il 6 giugno, si è potuto garantire il tempo-scuola, l'insegnamento generalizzato della lingua straniera e qualche, sottolineiamo "qualche", risorsa-docente per arricchire l'offerta formativa.

Offerta formativa ben misera dopo la decisione del provveditore di amputarne uno degli aspetti più qualificanti.

È pensabile che in una provincia d'Italia manchino totalmente posti per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare?

Il provveditore intende adeguarsi pedissequamente alle tabelle del decreto ministeriale n. 200 del 2000 anche per la scuola materna, bloccando, senza alcuna analisi e valutazione, come invece prevede lo stesso decreto ministeriale n. 200, la prosecuzione di attività didattiche innovative e l'avvio di altre, peraltro positivamente valutate dalla commissione di valutazione dello stesso provveditorato.

Occorre uscire dal palleggio di responsabilità tra amministrazione centrale e periferica; lo pretendiamo a nome dei docenti e dell'utenza che rappresentiamo. Decisioni sugli organi di questo tenore e fuori ogni tempo massimo rispetto all'anno scolastico, piombano su scuole che dal 1º settembre progettano modelli organizzati e didattici, che hanno in molti casi confermato i supplenti annuali del 1999-2000 su posti in organico di diritto, e producono effetti devastanti sull'efficienza della scuola, sulla fiducia delle famiglie negli operatori scolastici e sull'immagine dell'amministrazione scolastica a tutti i livelli.

Le chiediamo, dunque, di intervenire tempestivamente e con chiarezza, mettendo a disposizione gli strumenti più efficaci a ripristinare dignitose condizioni di funzionamento della scuola di questa provincia.

Verbania, 16 settembre 2000 Sindacati Scuola del Verbano-Cusio-Ossola CGIL e CISL (A. Trivellato)»

(4-20454)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

RISPOSTA. (*) – La questione rappresentata nelle interrogazioni parlamentari, indicate in oggetto, è superata nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti.

Infatti il provveditore agli studi di Verbania, a seguito dei chiarimenti forniti da questo Ministero circa il funzionamento dei posti per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, con decreto del 28 settembre 2000, ha proceduto all'istituzione in organico dei posti necessari, nel corrente anno scolastico 2000-2001, per tali insegnamenti.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO
(9 novembre 2000)

MELE. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che l'insegnante Roberta Serricchio, in servizio presso la scuola elementare statale «Istituto Comprensivo» Colli al Volturno (Isernia), in data 24 marzo 1999 aveva posto al Ministero in oggetto un quesito circa la legittimità di una visita pastorale in orario scolastico deliberata dal Consiglio di Circolo;

che il giorno 26 marzo 1999 detta visita è avvenuta nella scuola con interruzione dell'attività didattica;

che al termine della cerimonia la Serricchio rinnovava la sua protesta per le modalità di svolgimento al capo d'istituto rammentando la risposta (4-13280) del ministro Berlinguer all'interrogazione dell'onorevole Sbarbati in cui si chiariva inequivocabilmente che le cerimonie religiose non possono aver luogo durante l'orario di lezione;

che inoltre in data 27 marzo 1999 tutta la scuola è stata fatta partecipare al precetto pasquale senza che ai genitori fosse stata richiesta l'autorizzazione a far uscire i bambini dall'istituto e senza tener conto del rifiuto di 8 bambini a parteciparvi;

che per la sua reiterata difesa delle leggi e della laicità della scuola pubblica la Serricchio in data 1º luglio 1999 veniva informata (con lettera prot. Ris. N. 65) dal dirigente scolastico di una indagine ispettiva disposta dal provveditore agli studi a suo carico sia per comportamenti inerenti alla sua qualifica di delegata sindacale e soprattutto per la sua presa di posizione riguardo alle celebrazioni religiose in orario scolastico;

che riguardo a questo ultimo punto le accuse giungevano a prefigurare un comportamento dell'insegnante tale da creare un «clima di tensione» nella scuola, eccetera;

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

che tutto ciò portava in data 30 ottobre 1999 alla irrogazione da parte del dirigente scolastico, su proposta dell'Ispettore dottor C. Testa, di un «avvertimento scritto» ai danni della Serricchio;

considerato inoltre:

che in data 1º febbraio 2000 con atto prot. N. 641 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione Comitato orizzontale relativo alla scuola elementare ha espresso parere favorevole all'accettazione del ricorso della Serricchio;

che in data 29 febbraio 2000 con prot. n. 1780 del Ministero della pubblica istruzione-Direzione generale istruzione elementare Div. V/ Sez. V il Ministero ha accolto il ricorso dell'insegnante annullando quindi il provvedimento a suo carico;

che infine i comportamenti ostili nei confronti della Serriccio sono continuati anche in seguito, con nocumento persino per i colleghi che con lei avevano solidarizzato,

si chiede di sapere:

se al Ministro risultino i fatti così come sono qui ricostruiti;

se non ritenga di dover disporre una ispezione ministeriale per accertare eventuali responsabilità a livello di istituto, di consiglio di circolo e di provveditorato e ripristinare un clima normale nella scuola in questione;

se non ritenga comunque di doversi attivare perchè non abbiano a ripetersi episodi di aggiramento delle leggi dello Stato e addirittura di travisamento dei principi costituzionali che regolano lo stato laico e democratico.

(4-20186)

(25 luglio 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il provveditore agli studi di Isernia ha fatto presente preliminarmente che presso l'istituto comprensivo Colli al Volturno le attività religiose deliberate dagli organi collegiali sono state svolte prima che fossero acquisiti i chiarimenti richiesti dall'insegnante Serricchio a questo Ministero in data 24 marzo 1999 e 2 aprile 1999 ed ha precisato anche che l'indagine ispettiva è stata attivata a seguito di una segnalazione della medesima insegnante, in ordine alla mancata nomina, da parte del direttore didattico, del supplente, in occasione di assenze del docente titolare per un periodo superiore a cinque giorni.

Poichè gli accertamenti stessi hanno evidenziato motivi di conflittualità all'interno del collegio docenti, dovuti alla posizione assunta dalla docente in parola, l'ispettore incaricato ha proposto nei confronti dell'insegnante l'avvertimento scritto.

I successivi fatti sono ben noti all'onorevole interrogante.

Si fa comunque presente che il provveditore agli studi è stato interessato a seguire la situazione della scuola in parola e, ove dovessero ri-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

proporsi nel corrente anno scolastico situazioni di conflittualità, a riferire a questo Ministero, che non mancherà di disporre nuovi accertamenti ispettivi.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(9 novembre 2000)

MONTAGNINO.- Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che nel liceo scientifico statale «Leonardo da Vinci» di Niscemi (Caltanissetta) studenti e genitori contestano i metodi definiti antidemocratici della dirigente scolastica Agle Savatta, che ha creato un clima di tensione tale che rende difficile la vita dell'istituto;

che in particolare tali contestazioni riguardano:

- a) l'esclusione dai viaggi d'istruzione e dalle visite guidate degli studenti con debiti formativi;
 - b) lo scioglimento immotivato di un'assemblea d'istituto;
- c) il rifiuto dell'ingresso alla seconda ora per gli studenti, anche se accompagnati dai genitori;
- d) criteri di valutazione illegittimi (ad esempio mancate promozioni per gli alunni che abbiano confermato il debito formativo dell'anno precedente anche in una sola materia; ciò impedisce al consiglio di classe di prendere in esame altri elementi significativi);
- *e*) lo svolgimento della ricreazione nelle aule didattiche nonostante l'edificio abbia un ampio cortile peraltro recintato e chiuso;

che duecento genitori hanno denunciato un fatto gravissimo: la mancata nomina da parte della dirigente scolastica, di alcuni supplenti (psicologia, economia aziendale, diritto e italiano), nel primo quadrimestre, per lunghissimi periodi; ciò ha determinato la mancata valutazione di alunni di 4 classi in psicologia;

che il consiglio d'istituto è privo completamente della componente dei docenti che non hanno presentato alcuna candidatura; già nell'anno precedente, in occasione delle elezioni suppletive, i docenti non avevano avanzato alcuna candidatura, lasciando a rappresentarli un solo collega;

che in occasione della contestazione ben venti docenti hanno preso chiara posizione condividendo i motivi della contestazione degli studenti che peraltro, allo stato attuale, non hanno intrapreso azioni estreme, come manifestazioni od altro;

che la dirigente professoressa Savatta prima di arrivare a Niscemi ha diretto l'Istituto magistrale «Dante Alighieri» di Gela (Caltanissetta) dove ha accumulato (come da cronaca locale della Sicilia del 6 febbraio 1999) due rinvii a giudizio per fatti connessi alle relazioni con i dipendenti (docenti e segretario);

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

che l'istituto magistrale di Gela è stato aggregato al liceo classico di Gela durante l'ultimo anno di servizio in quella scuola della dirigente professoressa Savatta; conseguenza immediata di questo provvedimento, per certi versi incomprensibile, è stato il trasferimento del dirigente in parola a Niscemi;

che il disagio e le tensioni continue vissute nel liceo di Niscemi preoccupano l'opinione pubblica locale e le istituzioni municipali che sono intervenute con documenti a firma del competente assessore alla pubblica istruzione;

che la situazione complessiva rischia di intaccare il prestigio dell'unico istituto superiore della città e impone un doveroso intervento per ridare serenità ai giovani,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga necessario intervenire con un'ispezione finalizzata ad accertare le eventuali responsabilità del deterioramento dei rapporti all'interno della scuola e le relazioni con l'esterno;

se siano state disposte ispezioni a carico della dirigente Savatta quando la stessa era in servizio presso l'istituto magistrale di Gela, facendo conoscere le eventuali conclusioni e i motivi che spieghino l'aggregazione dell'istituto magistrale, scuola di maggiore consistenza, al liceo classico.

(4-18537)

(9 marzo 2000)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto fatto presente dal provveditore agli studi di Caltanissetta in merito alla situazione di tensione creatasi all'interno del liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Niscemi, tra la preside e le diverse componenti scolastiche, situazione segnalata da comunicazioni dei docenti e dei genitori degli alunni nonchè da organi di stampa.

Il provveditore medesimo, dopo aver esperito vari tentativi per risolvere la suddetta situazione, tutti purtroppo inutili, ha segnalato al direttore dell'ufficio scolastico regionale sperimentale la necessità e l'urgenza di disporre una visita ispettiva, della quale è stato incaricato l'ispettore Lamonica.

Nella relazione ispettiva viene evidenziata la responsabilità del dirigente scolastico, riguardante unicamente il suo stile relazionale e la carenza di disponibilità al dialogo.

Considerato, però, che la preside in parola ha richiesto ed ottenuto il trasferimento, per l'anno scolastico 2000-2001, in altro istituto, in accordo con il parere dell'ispettore, non è stato adottato nei confronti della stessa alcun provvedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, ma la medesima è stata invitata formalmente ad

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

assumere atteggiamenti più garbati e meno provocatori al fine di ristabilire serenità ed armonia nella comunità scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(9 novembre 2000)

MONTELEONE, BEVILACQUA, MARRI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che nell'ormai lontano 1985 presso la direzione didattica del circolo di Tursi (Matera) era stato posto in servizio un nuovo dirigente scolastico:

che la gestione da parte del nuovo dirigente scolastico, ancor oggi in servizio presso il medesimo circolo didattico, sembra aver creato una condizione di notevole disagio e acuta conflittualità che tuttora si ripercuotono sul buon andamento lavorativo scolastico e sui rapporti con i genitori e con le istituzioni;

che numerosi esposti sono stati presentati nel corso degli anni a tutte le autorità preposte da parte sia dei genitori che del personale scolastico per denunciare le presunte inadeguatezze del responsabile scolastico, peraltro sottoposto a verifica da numerose ispezioni disposte nel corso degli anni dal provveditorato agli studi di Matera, di cui l'ultima effettuata nello scorso mese di marzo 2000;

considerato:

che la situazione creatasi tra il dirigente scolastico in oggetto e il circolo didattico di Tursi parrebbe configurare un evidente caso di incompatibilità ambientale, ormai apparentemente insanabile visto anche il grande lasso di tempo trascorso;

che nel febbraio 1995 era stata presentata in Senato una interrogazione parlamentare (4-03153) a cui l'allora Ministro della pubblica istruzione rispondeva: «Dagli elementi acquisiti in merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, è emerso in effetti che il comportamento del dottor Francesco De Biase, quale titolare responsabile del circolo didattico di Tursi (Matera), ha determinato una obiettiva situazione di conflittualità tra il predetto dirigente, da un lato, e l'intera comunità scolastica dall'altro, situazione che rende problematico il corretto funzionamento della scuola...», ed inoltre riferiva che «... la competente Direzione generale dell'istruzione elementare di questo Ministero, con nota n. 1302 del 1º marzo 1995, ha chiesto al Consiglio nazionale della pubblica istruzione... di voler esprimere il prescritto parere in merito al trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale...»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di poter riferire se il Consiglio nazionale della pubblica istruzione – consiglio di disciplina per il perso-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

nale direttivo – abbia espresso il parere richiesto con la nota suddetta e in che cosa sia consistito;

se comunque il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di dover intervenire presso il circolo didattico di Tursi per ripristinare, laddove carente o inesistente, lo stato di serenità e fiducia che deve esistere tra dirigenti, personale scolastico, genitori e alunni per il corretto svolgimento della attività didattica.

(4-19680)

(15 giugno 2000)

RISPOSTA. – Com'è già noto agli onorevoli interroganti, questo Ministero, sulla base di quanto emerso da vari accertamenti ispettivi, ha a suo tempo attivato nei confronti del direttore didattico di Tursi, dottor De Biase, un procedimento disciplinare provvedendo alla formale contestazione degli addebiti.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione – consiglio di disciplina per il personale direttivo – competente ad esprimere al riguardo parere vincolante, ai sensi dell'articolo 469 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nella seduta dell'11 maggio 1995 ha espresso avviso contrario al trasferimento d'ufficio del dirigente in parola, eccependo che dalla pur copiosa documentazione agli atti non era emersa una chiara ed accertata situazione di incompatibilità ambientale dell'interessato.

Poichè all'interno dell'istituto continuava a sussistere un clima di tensione tra le varie componenti scolastiche, il provveditore agli studi di Matera ha disposto ulteriori nuovi accertamenti ispettivi al fine di misurare il livello di incompatibilità ambientale esistente, in particolare, tra il direttore didattico e la responsabile amministrativa.

La complessa indagine, affidata ad un collegio di ispettori accreditati presso la sovrintendenza scolastica di Potenza, è ancora in corso.

Soltanto al termine di dette indagini potranno essere individuati i provvedimenti da adottare.

Il provveditore agli studi di Matera ha anche fatto presente che il direttore didattico in parola, utilmente incluso nella graduatoria definitiva, prediposta ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 315 del 3 agosto 1998, approvata con decreto rettorale n. 530 del 4 agosto 1999, sarà utilizzato, a decorrere dall'inizio del prossimo anno accademico, per un quadriennio presso l'Università degli studi della Basilicata.

Il direttore didattico in questione sarà collocato in posizione di esonero totale ed il posto ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 dicembre 1998 sarà disponibile per le operazioni di mobilità.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(9 novembre 2000)

21 Novembre 2000 Risposte scritte ad interrogazioni

Fascicolo 181

MONTICONE. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che con ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 è stata indetta, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

che tra i requisiti di ammissione a detta sessione riservata era prevista la prestazione di servizio di insegnamento nelle scuole per complessivi 360 giorni;

che all'articolo 2, comma 2, della ordinanza ministeriale n. 153 del 1999 è specificato che ai fini del computo dei 360 giorni sono utili i periodi di effettivo insegnamento, nonchè i periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto;

che nella normativa per le supplenze in vigore al momento della emanazione della ordinanza ministeriale n. 153, e specificatamente all'articolo 523 (valutazione dei servizi), comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (testo unico) recepita dall'articolo 9 dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e del relativo allegato 7, alla tabella C, il dottorato di ricerca è considerato a tutti gli effetti un titolo di servizio didattico al pari dell'insegnamento nelle scuole;

che con l'ordinanza ministeriale n. 33 del 7 febbraio 2000 recante integrazioni e modifiche alla ordinanza ministeriale n. 153 del 1999 è stato indetto un nuovo ciclo di corsi per accedere alla sessione riservata di esami di cui alla ordinanza ministeriale n. 153 del 1999;

che alcuni candidati iscrittisi ai corsi di cui alla ordinanza ministeriale n. 153 del 1999 e/o alla ordinanza ministeriale n. 33 del 2000, riportando quale requisito di servizio la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e borse di studio, hanno visto la propria iscrizione respinta in virtù di una interpretazione restrittiva delle norme;

che detti candidati hanno presentato ricorso ed hanno quindi proseguito e in molti casi concluso il corso ed i relativi esami acquisendo la relativa abilitazione con riserva,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per risolvere l'incerta situazione di quanti hanno conseguito l'abilitazione con riserva.

(4-19372)

(25 maggio 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che la legge n. 124 del 1999 e l'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, nel comprendere tra i requisiti di ammissione alla partecipazione ai corsi abilitanti i periodi equiparati per legge ai prescritti servizi di insegnamento, hanno inteso riferirsi, in conformità alle vigenti disposizioni normative, esclusivamente a quei periodi in cui

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

il docente, in costanza di rapporto di servizio, deve essere collocato in astensione obbligatoria per chiamata alle armi, per maternità o per elettorato e astenersi, per legge, dal servizio.

Ogni attività di docenza, di borsista o di ricercatore non può essere quindi considerata periodo equiparato per legge al servizio di insegnamento.

Quanto alla circostanza che l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, relativa al conferimento delle supplenze, preveda il riconoscimento di tale attività, si osserva che la valutazione di una attività, sia essa culturale o didattica, può avere una duplice finalità, e cioè essere preordinata alla attribuzione di un punteggio per una migliore posizione in graduatoria, quale appunto la valutazione prevista ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 1994 o, come nel caso in esame, consistere nel riconoscimento di titolo didattico prescritto dalla normativa per l'ammissione a procedure concorsuali o abilitanti.

Tale orientamento è peraltro confortato da costante e consolidata giurisprudenza, quale, ad esempio la pronuncia n. 198 emessa dal Consiglio di Stato, sezione VI, in data 28 marzo 1992, la quale, ai fini delle ammissioni a procedure abilitanti, ha escluso che l'attività di borsista possa essere considerata effettivo servizio ai fini dell'ammissione ad una sessione riservata di abilitazione, in quanto a detti fini si richiede che il servizio sia di comprovata esperienza maturata nella scuola e non di astratta idoneità culturale.

Il medesimo organo ha anche precisato che «l'equiparazione» è tesa solo a consentire, in sede di compilazione delle graduatorie per l'attribuzione delle supplenze agli insegnanti anche non abilitati, la valutazione di un titolo che altrimenti avrebbe potuto essere sottovalutato.

Analogo parere è stato espresso in data 6 dicembre 1996.

Il	Ministro	della	pubblica	is	truzione
			D	E	Mauro

(9 novembre 2000)

MULAS. – Ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che nell'ambito della «Piattaforma Sardegna» sul fronte del problema carcerario è stata posta in evidenza – e riconosciuta anche dal Governo – la necessità di predisporre e procedere ad un complessivo miglioramento delle strutture penitenziarie sarde;

che, pertanto, sarebbero stati individuati una serie di interventi di risanamento strutturale oltre che di revisione ed integrazione degli organici;

che, relativamente al carcere della «Rotonda» situato nel centro della cittadina di Tempio Pausania (Sassari) il sindaco e le competenti autorità locali hanno documentato la necessità di una dismissione di

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

questa struttura per un trasferimento del carcere in una zona più esterna al centro abitato;

che, nell'ottica della costruzione di un nuovo carcere dislocato dal centro, vanno considerati da un lato le garanzie di maggiore sicurezza sia per l'istituto penitenziario che per tutta la cittadinanza e, dall'altro, il fatto che l'amministrazione locale ha già accantonato considerevoli fondi finanziari (circa mezzo miliardo) per l'acquisizione dell'area – già individuata – da destinare al nuovo carcere;

che, inoltre, sempre da un punto di vista di mera spesa, potrebbe risultare più economico un impegno *ex novo* che una ristrutturazione del vecchio penitenziario;

che, al contrario, sembra sia stata proposta la soluzione di «... mantenere in vita...» questo vecchio edificio, apportando tutti quei lavori edili di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento, indispensabili e necessari per le esigenze attuali;

che l'intervento di «ristrutturazione» comporterebbe, nel suo complesso, un allungamento dei tempi di intervento, prorogando ulteriormente la definitiva sistemazione dell'istituto penitenziario,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i tempi previsti per la soluzione dei problemi legati all'inadeguatezza delle carceri e quali specifiche valutazioni abbia fatto il Governo circa la soluzione proposta per il restauro della vecchia «Rotonda di Tempio» e se non si ritenga invece necessario considerare e tener presenti le osservazioni esposte in merito al suo trasferimento, anche alla luce delle pubbliche valutazioni dello stesso direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Giancarlo Caselli, che ha sottolineato l'esigenza di una diversificazione degli istituti penitenziari, volta a consentire un maggior recupero e reintegrazione sociale dei reclusi.

(4-19799)

(23 giugno 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rappresentato che la proposta di realizzare un nuovo istituto in Tempio Pausania, avanzata dall'amministrazione comunale, potrà essere presa in esame, unitamente a quelle analoghe pervenute da altri comuni (Avezzano, Sassari, Nuoro, Modica, Mistretta, eccetera), allorchè verrà elaborato il nuovo programma di edilizia penitenziaria, da finanziare utilizzando i fondi straordinari che saranno stanziati con la legge finanziaria per l'anno 2001, il cui testo approvato dal Governo e presentato al Parlamento prevede alla Tabella D, punto 17, per tali interventi l'erogazione di lire 900 miliardi nel triennio 2001-2003.

Il Ministro della giustizia Fassino

(15 novembre 2000)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

NAPOLI Roberto. - Al Ministro delle comunicazioni. - Premesso:

che in data 28 marzo 2000 è stata data comunicazione ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro, al Ministro delle comunicazioni ed anche a tutti i presidenti dei gruppi parlamentari che la Direzione centrale risorse umane di Poste italiane, il 17 marzo 2000, ha emanato la circolare 14/2000 nella quale si impartiscono disposizioni ai dipendenti di Poste spa circa le possibili incompatibilità con attività extralavorative;

che aver configurato una sorta di incompatibilità tra alcune funzioni dei dipendenti PT con l'espletamento di cariche pubbliche elettive e di organizzazioni sindacali ha suscitato un vero e proprio allarme tra i dipendenti;

che all'interno di Poste italiane spa ci sono centinaia di responsabili di uffici e impianti che ricoprono l'incarico di sindaco, di assessore, di consigliere comunale o di dirigente sindacale, i quali per tali incarichi non usufruiscono del distacco totale, considerata l'entità dell'incarico stesso con inevitabili conseguenze sul mandato elettivo e sulla disponibilità verso i cittadini;

che tali dipendenti svolgono la loro attività politica e sociale nei limiti consentiti dalla legge, conciliandola, a volte a costo di grande sacrificio, con l'attività lavorativa;

che la circolare 14/2000 precostituisce le condizioni per una mobilità forzata, avendo deciso, con la stessa, di collocare i lavoratori che si trovano nelle predette condizioni in altra posizione di lavoro;

che per il disagio ed il grave danno che da ciò ne conseguirà nessun dipendente delle Poste che ricopre incarichi in azienda sarà più disposto ad assumere cariche politiche e sindacali, diventando un cittadino di serie «B»;

che tale strategia appare assolutamente poco producente ed ha inevitabilmente influito negativamente sul clima aziendale, tanto è vero che si è avuta notizia che addirittura siano stati posti in essere, anche alla filiale Poste italiane di Salerno, comportamenti vessatori nei confronti di quadri aziendali aderenti allo sciopero del 14 febbraio 2000,

l'interrogante chiede di sapere:

se le notizie avute rispondano a verità;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare una situazione di tal genere, la quale di fatto violerebbe gli articoli 3 e 51 della Carta Costituzionale.

(4-18852)

(31 marzo 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

Tuttavia, sulla questione posta nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la medesima società la quale ha precisato che il risultato a cui si intendeva pervenire con l'emanazione della circolare n. 14 del 17 marzo 2000 non era certamente quello di limitare la libertà sindacale ma, molto più semplicemente, quello di definire – in linea con quanto stabilito dall'articolo 30 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – i criteri per individuare casi di incompatibilità nell'ambito della esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, nella circolare è stato chiarito che ai dipendenti debbono intendersi precluse le attività extraziendali che per la loro natura, nonchè per le modalità di svolgimento e per l'impegno richiesto possono incidere e confliggere con l'interesse dell'azienda: di conseguenza gli eventuali interessati debbono sottoporre a preventiva autorizzazione lo svolgimento di attività extralavorative.

In tal modo l'azienda ha inteso tutelare il proprio diritto alla riservatezza prevenendo il possibile uso improprio delle notizie inerenti l'organizzazione ed i metodi di produzione da parte dei propri dipendenti, nonchè evitare disfunzioni prevedendo, in settori di particolare rilevanza, l'applicazione di personale a tempo pieno.

In sostanza, ad avviso della società, una attenta lettura della circolare in parola evidenzia che lo scopo della direttiva è quello di evitare inconvenienti di carattere organizzativo e, in particolare, di escludere la possibilità che una medesima persona possa cumulare incarichi aziendali di gestione del personale con incarichi in seno alle organizzazioni sindacali.

Tale preoccupazione appare del tutto giustificabile atteso che in occasione della contrattazione collettiva aziendale potrebbero prodursi situazioni paradossali allorchè lo stesso soggetto dovesse cumulare sia il ruolo di rappresentante dell'azienda per la gestione delle risorse umane, sia quello di rappresentante della controparte sindacale.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, le indicazioni contenute nella ripetuta circolare appaiono del tutto rispettose dei diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà di associazione e di manifestazione del pensiero, mentre tendono a coordinarne la relativa espressione con le esigenze di servizio al fine di assicurare la distinzione dei ruoli ed un appropriato assetto dialettico delle relazioni sindacali.

Il Ministro delle comunicazioni Cardinale

(15 novembre 2000)

PACE, MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS. – Ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che in base a disposizioni previste del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1995 è stabilito che il personale soprannumerario delle Accademie delle belle arti e dei conservatori di musica

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

può essere trasferito d'ufficio in qualsiasi altra sede del territorio nazionale;

che gran parte del personale docente trasferito è costretto pertanto a spostamenti di centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza:

che ciò determina, di fatto, una disparità di trattamento tra i professori che godono appieno dello stipendio, operando nello stesso comune di residenza, e coloro che invece sono costretti, a causa dei predetti spostamenti, a impiegare parte dello stesso per sostenere le spese di soggiorno;

che alle predette difficoltà si aggiunge la circostanza del mancato obbligo di residenza nella provincia in cui si ha la titolarità del ruolo, circostanza che solo apparentemente è a favore dei dipendenti, costretti a spostarsi in funzione delle effettive necessità di organico, sollevando lo Stato dall'onere di assumere nuovo personale;

che molti istituti, al fine di alleviare tali disagi, hanno interpretato il «monte ore» permettendo al personale docente di concentrare l'impegno didattico in pochi mesi o di distanziare i cicli di lezione con cadenza bisettimanale;

che ciò, se da un lato contribuisce a risolvere parte del disagio della categoria, non tiene, tuttavia, conto dei tempi utili per l'apprendimento degli studenti;

che necessiterebbero invece di un rapporto costante e duraturo con il proprio insegnante;

che, a fronte di un modesto impegno economico da parte dello Stato, si otterrebbe un ritorno in termini di maggiore produttività e di minore assenteismo;

che il costo dell'ospitalità dei predetti docenti presso le strutture universitarie convenzionate risulta essere, attualmente, eccessivamente oneroso e, in ogni caso, superiore a quello di strutture alberghiere di media categoria,

gli interroganti chiedono di sapere se, al fine di sanare tali disparità di trattamento, mantenendo alta la qualità dell'offerta didattica e favorendo al massimo la partecipazione degli insegnanti alle attività in seno all'istituto, non si ritenga di valutare le possibilità: di una riduzione del 50 per cento del costo dei biglietti ferroviari in seconda classe (compresi i treni Eurostar e Intercity, spesso indispensabili, per raggiungere in tempi utili alcune località), su tratte superiori a cento chilometri, di prevedere che i docenti possano essere ospitati presso strutture pubbliche (come, ad esempio, la casa dello studente) situate in prossimità del luogo di lavoro o, comunque, a distanza percorribile con mezzi pubblici previo pagamento di un *ticket* di modesta entità.

(4-17331)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che l'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro siglato dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali nel 1995 disciplina la mobilità di tutto il personale docente ed educativo che si trova in situazione di soprannumerarietà a domanda ed eventualmente d'ufficio.

L'ordine di priorità tra le relative operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli nonchè le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti di precedenza sono poi definiti da accordi decentrati a livello nazionale.

Per quanto riguarda in particoalre i docenti soprannumerari delle Accademie di belle arti e dei conservatori di musica, proprio per venire incontro alle esigenze del personale docente di dette istituzioni, che non può essere distribuito in modo concentrato su tutto il territorio, è stato agli stessi consentito, come peraltro già rilevato dagli onorevoli interroganti di effettuare il proprio servizio, di norma previsto in 12 ore settimanali di insegnamento, concentrandolo in 203 giorni.

Quanto alle richieste avanzate dagli onorevoli interroganti in favore di detto personale, esula dalla competenza di questa amministrazione ogni valutazione al riguardo.

	Il Ministro della pubblica istruzione
	De Mauro
(9 novembre 2000)	

PREIONI. – Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che, a dispetto di quanto sbandierato dalle tanto costose quanto inutili pubblicità commerciali dell'Ente poste italiane, il servizio postale «privatizzato» non ha arrecato ai cittadini utenti alcun apprezzabile vantaggio rispetto al passato;

che il «risparmio» di costi di gestione del servizio è fatto con la riduzione della rete territoriale e lo sguarnimento dei «presidi» periferici, soprattutto nelle località meno popolose o montane, coll'effetto di contribuire ad avvilire ancor più la qualità della vita nelle aree «marginali»;

che altro «risparmio» di costi di gestione è fatto a spese del personale, sia col blocco di assunzioni e sostituzioni, sia con la dismissione e «privatizzazione» di servizi, sia coll'aumento del carico di lavoro individuale, sia col diniego di adeguamento dei compensi legati al mancato rinnovo del contratto da oltre due anni, coll'effetto di precarizzare sempre più, in concorso con la generalizzata precarizzazione del pubblico impiego, i rapporti tra lavoro/reddito e stabilità del reddito/sicurezza sociale;

21 Novembre 2000 R

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

che nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola sono già stati eliminati gli uffici postali di San Rocco-comune di Premia e di Borca-comune di Macugnaga;

che in data 15 dicembre 1998 è stato stipulato un accordo tra regione Piemonte e Poste italiane per individuare le soluzioni che possano contemperare le esigenze economiche della società con quelle del servizio pubblico nei comuni montani, realizzando operazioni congiunte di studio di ottimizzazione dei servizi,

si chiede di sapere se corrisponda al vero la notizia, proveniente dai sindacati dei lavoratori dipendenti dall'ente poste italiane, della imminente chiusura parziale, nella provincia montana del Verbano-Cusio-Ossola, degli uffici di Arola, Bee, Belgirate, Nonio, Bagnella di Omegna, di altri uffici in comuni delle valli Anzasca, Vigezzo ed Antrona e del trasferimento totale della «lavorazione» della corrispondenza dal centro di smistamento di Domodossola al centro CPO di Novara, cosa che comporta la delocalizzazione ed il pendolarismo di una trentina di persone, e se tutto ciò sia conforme allo spirito delle intese raggiunte con la regione Piemonte per contrastare l'esodo abitativo dalle zone montane.

(4-18057)

(8 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane interessata in merito a quanto rappresentato – nel confermare, in via preliminare, l'impegno, in atto, per conseguire adeguati livelli di efficienza e affidabilità comparabili a quelli degli altri paesi dell'Unione europea, ha fatto presente che, con il piano di impresa 1998-2002 si propone di fronteggiare lo stato di crisi attuale, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi, il risanamento economico-finanziario e il rilancio della società, nonchè di conseguire in tutti i punti della rete un livello di prestazioni adeguato, con un supporto di addetti che per numero e per attività, rispondano alle effettive esigenze della clientela.

Tra le numerose iniziative già assunte rientrano: la razionalizzazione dell'applicazione delle risorse umane, con un'allocazione nei settori ed aree cruciali, attuata attraverso un'attenta analisi delle diverse realtà territoriali, abbandonando completamente la concezione degli organici predefiniti, l'assorbimento del precariato stabile e il rallentamento del *turn-over*.

Il completo riassetto comporta, di conseguenza, un riposizionamento di un notevole numero di unità lavorative nei diversi comparti di

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

attività e sul territorio, utilizzando anche lo strumento della mobilità, tenendo conto delle complessive esigenze di equilibrata gestione e, ove possibile, delle esigenze del personale interessato.

In tale ottica è stato introdotto un nuovo modello organizzativo sulla base del quale è stata semplificata la rete territoriale articolandola su due livelli, al fine di rendere più chiare le responsabilità gestionali, di migliorare il rapporto con la clientela e di ridurre i costi di gestione.

Sono state, pertanto, eliminate tutte le sedi regionali e le agenzie di coordinamento per cui il ridimensionamento ha riguardato tutto il territorio nazionale e non soltanto quello piemontese, mentre, come struttura di riferimento sono state poste le filiali alle quali fanno capo gli uffici postali ed i recapiti.

Tali modifiche non hanno tuttavia comportato alcuna riduzione degli organici ma solo un minore ricorso all'assunzione di personale precario, in quanto il personale prima applicato presso le sedi è stato gradualmente ed in prevalenza adibito ai servizi di recapito e di sportelleria, al fine di migliorare gli *standard* qualitativi di tali servizi.

Inoltre, ha aggiunto la società impegnata in questa complessa fase di ristrutturazione volta al miglioramento dei propri servizi con ogni mezzo e sotto ogni profilo, le Poste italiane non possono rinunciare all'utilizzo, tra i diversi strumenti di comunicazione idonei a far effettiva presa sulla clientela, della pubblicità attraverso i media, che rappresenta notoriamente uno dei più efficaci veicoli di promozione commerciale, come tale idonea a concorrere in misura rilevante alla difesa e all'incremento dei ricavi e per quanto possibile dei margini industriali.

Il piano di impresa 1998-2002, nel confermare la presenza capillare degli uffici postali nel territorio, prevede che, per gli uffici ubicati in piccole località o con traffico postale esiguo, si adottino sistemi diversificati mirati a riequilibrare il rapporto domanda offerta, graduando gli orari di apertura degli uffici ovvero limitando il numero di giornate di apertura.

Alla luce delle valutazioni complessive rappresentate, l'azienda ha disposto la riorganizzazione dell'orario negli uffici di San Rocco di Premia e di Borca di Macugnana, mentre gli uffici di Arola, Bee, Belgirate, Nonio e Bagnella di Omegna non sono stati interessati da alcun provvedimento.

La società ha inoltre precisato che non è stato soppresso alcun ufficio dipendente dalla filiale di Verbania e che non vi è alcun intendimento di trasferire la «lavorazione della corrispondenza» da Domodossola al centro postale operativo di Novara.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(15 novembre 2000)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

RECCIA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che la legge 3 maggio 1999, n. 124 (articolo 2, comma 4), indice una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'idoneità per diversi insegnamenti ed ai predetti esami sono ammessi docenti non abilitati (anche maestri di scuola elementare e materna) che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della legge in oggetto, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995;

che l'ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33, recante «Integrazioni e modifiche all'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999», contiene disposizioni relative al personale di ruolo che ha maturato i 360 giorni di servizio in qualsiasi ordine di scuola e che in tal modo ha la possibilità di acquisire un ulteriore diritto ad abilitarsi in altro ordine di scuola diverso da quello in cui il docente sta prestando servizio, escludendo tuttavia gli insegnanti cosiddetti «precari» ugualmente idonei ad essere abilitati per esperienza professionale e capacità conseguita «sul campo».

che, pur comprendendo la volontà di offrire l'opportunità ai maestri di scuola materna ed elementare che hanno conseguito la laurea di concorrere all'esame finale dei corsi abilitanti, sarebbe equo che la medesima possibilità venisse fornita anche a coloro i quali, ad oggi, hanno maturato tale diritto e nell'ordine di scuola riferito alla propria professionalità;

che, in particolare, nel clima di riforme che sta attraversando la scuola potrebbe essere previsto un nuovo intervento legislativo che contempli la possibilità di partecipazione anche ai precari che abbiano maturato i requisiti di cui sopra, in considerazione del fatto che questa potrebbe costituire l'ultima occasione per abilitarsi in attesa che vada a regime il nuovo ordinamento;

che l'apertura dei corsi universitari per il conseguimento dell'abilitazione orienta verso nuove strade, lunghe e dispendiose, che non sono praticabili da coloro i quali, avendo conseguito il titolo di studio già da parecchi anni, mantengono, pur con un lavoro precario («supplenze»), le loro famiglie;

che, dal momento che i corsi di abilitazione «straordinaria» non hanno avuto ancora inizio, e si prevede per essi una probabile attuazione per l'apertura del prossimo anno scolastico, potrebbe essere considerato come termine ultimo per il raggiungimento del requisito «360 giorni» la fine dell'anno scolastico, ossia il 30 giugno 2000, o 30 luglio 2000 per gli insegnanti impegnati nelle sessioni d'esami;

che non sono queste le spese che danneggerebbero il bilancio dello Stato, attesa l'importanza di estendere la partecipazione a quanti ad oggi hanno maturato il diritto all'abilitazione «straordinaria»;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

che sulla vicenda in oggetto numerose istanze sono state inviate, anche via Internet, al Ministero in indirizzo e copiosa corrispondenza – indirizzata al Ministro – è affluita alle riviste specializzate,

si chiede di sapere se, considerato che l'obiettivo delle modifiche apportate all'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999 è quello di «giungere ad una migliore flessibilità nell'utilizzazione del personale scolastico di ruolo e non di ruolo», il Ministro in indirizzo non ritenga di voler adottare provvedimenti opportuni affinchè venga conferita la possibilità di partecipare ai corsi abilitanti a tutti coloro che, alla data del 30 giugno 2000 o 30 luglio 2000 per gli insegnanti impegnati nelle sessioni d'esami, abbiano maturato i requisiti previsti dall'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999.

(4-19368)

(25 maggio 2000)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è in via di definizione.

Infatti, in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2000-2001, è stato approvato dal Senato della Repubblica un emendamento che consente l'ammissione alla sessione riservata di esami, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33.

Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro

(9 novembre 2000)

RIPAMONTI, SALVATO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso: che il signor Ben Mlek Yassine, cittadino tunisino, è stato trasferito nel carcere di Voghera a seguito delle vicende relative alla protesta pacifica attuata da un gruppo di detenuti nell'istituto penitenziario di Parma;

considerato:

che per i fatti implicanti il regime punitivo nei confronti di Ben Mlek Yassine si applicherebbe l'articolo 14-bis che prevede lo sconto della sanzione in sezione con la sola esclusione dell'attività in comune,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il signor Ben Mlek Yassine stia scontando da mesi la pena nella cella di punizione in completo isolamento, senza televisione, senza alcun rispetto delle leggi naturali, biologiche, fisiche e psichiche, con costrizione in esasperata situazione di cattività,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

nonostante per i regimi punitivi esistano criteri che nel caso di cui in premessa non sembrerebbero rispettati;

se non si ritenga di dover urgentemente intervenire al fine di consentire al detenuto in questione la conoscenza dei suoi diritti, tra i quali la possibilità di impugnare il provvedimento ministeriale, in considerazione del fatto che Ben Mlek Yassine non ha padronanza della lingua italiana parlata e scritta e non avrebbe la possibilità economica di avvalersi della consulenza di un avvocato di fiducia.

(4-19120)

(4 maggio 2000)

RUSSO SPENA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che il detenuto Ben Mlik Yassine, di nazionalità tunisina, è interessato dagli effetti dell'articolo 14-bis dell'ordinamento penitenziario (regime di sorveglianza particolare) presso il carcere di Voghera perchè coinvolto nelle vicende riguardanti la protesta del carcere di Parma;

che recenti sentenze della Corte costituzionale stabiliscono dei criteri da osservare per tutelare i diritti di quei detenuti sottoposti a regimi punitivi,

si chiede di sapere:

se si ritenga giusto che Ben Mlik Yassine sia da mesi in regime di completo isolamento;

se si sia a conoscenza del fatto che Ben Mlik Yassine non è in grado di scrivere e leggere l'italiano e che non è nelle condizioni economiche per affrontare un ricorso «impugnativo» del provvedimento che lo riguarda.

(4-19277)

(23 maggio 2000)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha in proposito rappresentato che il detenuto Ben Mlik Yassine, definitivo con fine pena previsto per l'8 giugno 2004 a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di furto aggravato e traffico di sostanze stupefacenti ed altro, è stato trasferito dalla casa di reclusione di Parma alla casa circondariale di Voghera per motivi di sicurezza in seguito all'applicazione, nei suoi confronti, del regime di sorveglianza particolare previsto dall'articolo 14-bis dell'ordinamento penitenziario.

Il predetto Yassine ha infatti partecipato, quale promotore e esecutore, ai disordini verificatisi presso l'istituto di Parma il 15 gennaio

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

2000, culminati nel sequestro di un agente di polizia penitenziaria, e durante i quali risultarono danneggiati numerosi beni dell'amministrazione.

Nell'occasione il detenuto Yassine ha manifestato un'indole particolarmente violenta e pericolosa, tanto da rendere necessaria l'adozione della misura di sorveglianza particolare cui si è detto.

Il relativo provvedimento è stato adottato sulla base del parere favorevole del consiglio di disciplina dell'istituto, dopo avere esaminato la condotta penitenziaria del detenuto, ed è stato quindi comunicato al competente magistrato di sorveglianza.

Il regime di cui trattasi prevede, fra l'altro, l'ubicazione in camera singola, per ridurre l'influenza del detenuto sugli altri ristretti, ed il ritiro di alcune suppellettili (quali il televisore, gli specchi ed altri oggetti che possono essere ridotti in frantumi ed utilizzati come armi improprie).

Allo stato le disposizioni del provvedimento di sorveglianza particolare risultano correttamente applicate nei confronti dello Yassine, che peraltro non ha formulato in merito alcun rilievo mantenendo, allo stato, una condotta apparentemente regolare.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha poi fatto presente che all'atto della notifica del provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza particolare, il detenuto in questione è stato reso edotto dei contenuti del regime di sorveglianza applicatogli e della facoltà di proporre reclamo al tribunale di sorveglianza. Ciò in conformità alla prassi abitualmente seguita per tutti gli atti da notificare ai detenuti stranieri, atteso che all'interno della struttura carceraria vi sono operatori che parlano correttamente le lingue inglese, francese e spagnolo; comunque è stato anche evidenziato che nel corso dei disordini verificatisi il 15 gennaio 2000 il detenuto Yassine è riuscito ad esprimersi nella lingua italiana.

	Il Ministro della giustizia
	Fassino
(15 novembre 2000)	

RUSSO SPENA, MANCONI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che nel carcere di Opera è detenuto, dal 1º giugno, Bruno Reali, tossicodipendente, affetto da AIDS;

che a tutt'oggi nè la famiglia, nè l'avvocato hanno potuto avere colloqui o notizie sul suo stato di salute;

che Bruno Reali ha 44 anni, è tossicodipendente dal 1974 ed ha precedenti penali solo per reati minori per i quali l'ultima condanna risale al 1990; è affetto da AIDS conclamato e, da marzo, è gravemente ammalato;

che il 20 maggio scorso è stato arrestato dai carabinieri per microspaccio; essendo le sue condizioni di salute assai precarie, è stato su-

Fascicolo 181

bito trasferito all'ospedale di Pordenone e, tre giorni dopo, ancora gravemente ammalato, tradotto nel carcere di Pordenone e collocato in una cella con altri detenuti creando così il rischio di sovrainfezioni per se stesso e per gli altri ed in palese violazione della legge n. 231 del 1999 che prevede, in prima istanza, gli arresti domiciliari, se, come in questo caso, questi risultino possibili vista l'assoluta incompatibilità con lo stato di detenzione;

che dopo nove giorni di carcere a Pordenone, il 1º giugno, senza avvertire nemmeno l'avvocato, veniva trasferito a 350 chilometri di distanza presso il carcere di Opera di Milano ignorando nuovamente la possibilità di arresti domiciliari presso la famiglia o presso il CRO di Aviano, struttura tra le prime in Italia per la ricerca e cura dell'AIDS, situata a 10 chilometri da Pordenone;

che dalla data del trasferimento a Milano, nonostante le ripetute richieste, i familiari e l'avvocato non hanno notizie di Bruno Reali; dal carcere il personale non dà informazioni, neppure sul suo stato di salute,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire urgentemente per accertare le condizioni di salute del detenuto Reali;

se sia stata rispettata la legge che prevede, per i detenuti affetti da AIDS conclamato, gli arresti domiciliari;

se non si ritenga che tale stato di detenzione sia lesivo dei diritti del malato, dei diritti dell'uomo e della legge vigente.

(4-19747)

(21 giugno 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, assunte le necessarie informazioni presso le competenti articolazioni ministeriali, si comunica quanto segue. Bruno Reali veniva arrestato in data 20 maggio 2000 alle ore 20 a cura dei carabinieri di Pordenone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pordenone.

All'atto dell'arresto, in considerazione delle sue precarie condizioni di salute, il Reali veniva ricoverato e piantonato dalla polizia penitenziaria presso l'ospedale civile «Santa Maria degli Angeli» di Pordenone dalle ore 24 del 20 maggio 2000 alle ore 15,30 del 23 maggio 2000.

La diagnosi di dimissione risultava essere la seguente «ulcere torpite agli arti inferiori in paziente tossicodipendente HIV e HCV + ed epatopatia cronica. Anemia normo cronica sideropenica».

Anche a seguito di specifica ordinanza datata 26 maggio 2000 emessa dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pordenone, il Reali veniva ricoverato presso il reparto HIV annesso al centro diagnostico terapeutico della casa di reclusione di Milano Opera al fine di assicurare al medesimo un'adeguata assistenza sanitaria in ragione delle patologie di cui risultava portatore. Va precisato, al riguar-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

do, che il reparto HIV di Milano «Opera» è la struttura specialistica penitenziaria più vicina alla sede di residenza del nominato in oggetto.

Si precisa infine che il 28 luglio 2000 il Reali è stato posto agli arresti domiciliari, misura da scontare presso l'abitazione della madre, in esecuzione di provvedimento emesso dall'Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pordenone.

Il Ministro della giustizia Fassino

(15 novembre 2000)

SEMENZATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. – Premesso:

che nel giugno 1980 nei cieli di Ustica si è verificato un disastroso incidente che ha coinvolto un DC9;

che l'avvocato Carlo Davanzali, armatore del DC9 caduto, a seguito del disastro ha subito gravissimi danni patrimoniali e morali;

che difficilmente tali danni potranno essere integralmente quantificati in ragione dei molteplici effetti a catena che hanno trascinato e coinvolto l'armatore e la sua famiglia, l'azienda e i suoi dipendenti, tutte vittime incolpevoli di fatti che risultano oggi non dipendenti dalla loro volontà;

considerato:

che la sentenza del giudice istruttore, dottor Priore, depositata il 31 agosto 1999 conclude l'istruttoria relativa al caso Ustica dichiarando, «non doversi procedere per il reato di strage, essendo ignoti gli autori del reato»:

che, indipendentemente dalla individuazione di specifiche soggettive responsabilità penalmente rilevanti, l'autorità giudiziaria da una parte ha escluso nella maniera più assoluta la presenza di una qualsiasi responsabilità della compagnia aerea Itavia nel verificarsi del sinistro e, dall'altra, ha indicato circostanze di fatto inequivocabili che individuano la causa dell'abbattimento del DC9 nella esecuzione di una concomitante battaglia aerea tra contrapposte forze militari;

che, in base a quanto previsto dalla Convenzione tra gli Stati membri del Trattato del Nord-Atlantico firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, articolo 8, esiste la possibilità di chiedere indennizzo allo Stato italiano quale Stato di soggiorno,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, in considerazione anche del tempo già trascorso, avviare tutte le procedure per soddisfare le richieste di indennizzo, avanzate dall'avvocato Davanzali, ai sensi della legge n. 1335 del 1955.

(4-19135)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

RISPOSTA. – L'articolo VIII, paragrafo 5, della Convenzione di Londra 19 giugno 1951, ratificata in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, consente allo Stato italiano di procedere al risarcimento dei danni causati da militari appartenenti alle forze militari alleate di stanza sul territorio nazionale, anticipandone il rimborso direttamente agli interessati e provvedendo, successivamente, al recupero delle spese presso i paesi dei militari coinvolti.

Presupposto indispensabile per poter applicare la menzionata disposizione è che sia accertato il coinvolgimento di appartenenti alle Forze armate alleate nella causazione dell'incidente.

Ciò premesso, occorre evidenziare che nel caso rappresentato dall'onorevole interrogante, non si ravvisano, allo stato, le condizioni previste dalla citata normativa. Infatti, è tuttora pendente il procedimento penale relativo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità ed inoltre, al momento, non risulta dimostrato il coinvolgimento di Forze armate alleate nelle cause che potrebbero aver determinato il tragico evento.

Pertanto, in assenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto, non appare percorribile l'ipotesi di procedere ad un esame e ad una valutazione delle richieste di indennizzo inoltrate all'amministrazione della Difesa dall'avvocato Davanzali.

	Il Ministro della difesa
	Mattarella
(13 novembre 2000)	

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso: che in data 29 maggio 2000 il direttore della casa circondariale di Biella dottor Salvatore Nastasia ha ricevuto comunicazione di invio in missione presso la casa circondariale di Alessandria «Donzoria» dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Piemonte e Valle d'Aosta dottor Giuseppe Rizzo;

che il 30 maggio 2000 a seguito dell'incontro sindacale effettuato a Biella, il dottor Rizzo, sentite le organizzazioni sindacali, ha revocato il provvedimento;

che il 5 giugno 2000 in un secondo incontro tenutosi a Torino il dottor Rizzo, su sollecitazione dell'organizzazione sindacale CISL ha affermato che nel caso di mancato pagamento dei servizi di missione entro 8 giorni da quella data avrebbe disposto il trasferimento del dottor Nastasia;

che non vi era la possibilità tecnica di liquidare le missioni a causa di gravi carenze di organico, più volte lamentate;

che il dottor Rizzo non avendo il formale potere di disporre il trasferimento del dottor Nastasia ne disponeva comunque l'invio in missione presso gli istituti di Fossano e Saluzzo, assumendo un provvedimento formalmente legittimo;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

che tale provvedimento, attuativo della promessa di cui sopra, veniva giustificato e motivato con l'asserita necessità di effettuare una nuova distribuzione del personale direttivo del distretto;

che il provvedimento medesimo disponeva che il dottor Nastasia fosse inviato per 5 giorni alla settimana presso gli istituti di Fossano e Saluzzo:

che per consentire risparmi erariali, il dottor Rizzo disponeva nel provvedimento che il dottor Nastasia potesse avvalersi dell'uso del mezzo di servizio con autista;

che il dottor Rizzo disponeva altresì che la direzione della casa circondariale di Biella, durante il periodo di missione del suo direttore, fosse assicurata dal dottor Alberto Fragomeni, direttore della casa circondariale di Novara per 3 giorni alla settimana, sempre con utilizzo del mezzo di servizio con autista;

che il dottor Rizzo, nel medesimo provvedimento, asseriva che ciò consentiva la più razionale distribuzione del personale direttivo in ambito distrettuale;

che tale provvedimento ha determinato la conseguenza di lasciare 4 istituti carcerari praticamente scoperti senza la presenza fissa del direttore per 4 giorni alla settimana;

che tutto ciò sembra motivato dal solo fine di attuare il proposito di colpire il dottor Nastasia utilizzando a spese del contribuente una razionalizzazione alquanto bizzarra;

che l'iniziativa del dottor Rizzo appare discutibile dal punto di vista strategico e determina un presumibile danno erariale;

che le segreterie provinciali SAPPE e UIL Giustizia hanno più volte denunciato le circostanze sopra descritte,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

se in merito alla vicenda il Ministro intenda accertare dettagliatamente e con autonomi strumenti di indagine i fatti sopra esposti;

se il Ministro intenda accertare l'entità dell'eventuale danno erariale:

se il Ministro intenda accertare eventuali responsabilità amministrative.

(4-19856)

(28 giugno 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata si rappresenta che il provveditore regionale di Torino, per alleviare la situazione di difficoltà e il disagio in cui versano alcuni istituti penitenziari del distretto, privi di direttore titolare (su 9 istituti della regione risultano scoperte 4 direzioni), ha ritenuto opportuno procedere ad una diversa distribuzione del personale direttivo, utilizzando il criterio della rotazione.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

Tale movimento, del tutto provvisorio, ha interessato, tra gli altri funzionari, anche il dottor Nastasia, inviato in un primo momento in missione ad Alessandria e, successivamente presso le case di reclusione di Saluzzo e di Fossano.

Dal 25 settembre 2000 è stata affidata al predetto funzionario, per un periodo di tre mesi, la reggenza della casa circondariale di Novara; tale provvedimento si è reso opportuno anche alla luce dello stato di tensione verificatosi tra la direzione dell'istituto e il personale di polizia penitenziaria ivi addetto.

Si rappresenta, infine, che tutti i provvedimenti sopra indicati, riservati all'ambito delle competenze istituzionali del provveditore regionale, sono stati sempre comunicati al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che non ha rilevato, alla luce delle rappresentate esigenze di servizio, alcuna irregolarità nella procedura adottata.

	Il Ministro della	giustizia
		Fassino
(16 novembre 2000)		

SERENA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Per sapere se risulti al Governo che, come riportato dalla rivista «Destra.it», i giornalisti Mario Meloni, Giovanna Milella, Romano Cannas, Roberto Reale, Raffaele Genah, Andrea Giubilo siano stati assunti dalla RAI senza regolare concorso e per quali motivazioni.

(4-19785)

(23 giugno 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti.

Tali problemi rientrano, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera tenendo conto delle direttive e dei criteri, formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Al fine, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che, sulla base di specifici accordi sindacali, l'inserimento in organico dei giornalisti cosiddetti «precari» (giornalisti che, a vario titolo, collaborano già da tempo con la concessionaria pubblica), ai professionisti iscritti nelle liste di disoccupazione, o ricorrendo alla chiamata diretta per specifiche professionalità; la procedura della selezione di fatto è stata utilizzata esclusivamente per assumere praticanti.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

Ciò chiarito, la predetta RAI ha comunicato che le assunzioni dei giornalisti di cui è cenno nell'atto parlamentare in questione sono state effettuate ricorrendo alle predette tipologie di reclutamento.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(16 novembre 2000)

SERENA, DANIELI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Gli interroganti chiedono di sapere se corrisponda al vero che il tasso di cambio per la valuta estera presso gli uffici postali venga calcolato ogni dieci giorni e se non intenda intervenire affinché, come per gli istituti di credito, esso sia aggiornato quotidianamente.

(4-20107)

(18 luglio 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo si significa che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha fatto presente che il tasso di cambio per la valuta estera viene aggiornato quotidianamente dalla competente divisione bancoposta e comunicato contemporaneamente a tutti gli uffici postali che svolgono il servizio di cambio valuta.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(16 novembre 2000)

SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per la funzione pubblica. – Premesso:

che con interrogazione 4-17516 lo scrivente ha chiesto chiarimenti in relazione alle modalità del trasferimento del dirigente sindacale UGL-Esteri Romeo Santilli, operato in disattesa degli articoli 15 e 22 della legge n. 300 del 25 maggio 1970;

che il riscontro reso dal sottosegretario Umberto Ranieri si è dimostrato in contrasto con le dichiarazioni asseverate sull'attestato di servizio rilasciato dal consigliere ambasciatore Gaudiello, capo dell'Ufficio centro cifra e telecomunicazioni.

l'interrogante chiede nuovamente di conoscere:

se debba ritenersi legittimo, ai sensi degli articoli 15 e 22 della legge n. 300 del 25 maggio 1970, il trasferimento di un dirigente sindacale, senza il nulla osta della propria organizzazione;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

se non si debba contestare la decisione del consigliere d'ambasciata Guido Scalici, capo dell'Ufficio centro cifra e telecomunicazioni del Ministero degli affari esteri, di aver disposto il trasferimento con la conseguenza di incidere negativamente sull'indagine e sulla rappresentatività del sindacato nella sede ministeriale;

se non si ritenga di dover intervenire con urgenza per accertare le responsabilità conseguenti e di procedere all'annullamento del trasferimento cui si fa riferimento.

(4-19768)

(22 giugno 2000)

RISPOSTA. – In esito a quanto richiesto con la presente interrogazione, non si può che ribadire le osservazioni già formulate in occasione della precedente, analoga, interrogazione parlamentare.

L'assegnazione del signor Santilli presso altro ufficio è stata disposta nell'ambito di una più generale riorganizzazione delle strutture del Ministero degli affari esteri, sancita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1999 e dalle successive disposizioni applicative.

Risulta, tra l'altro, che tale assegnazione abbia ricevuto, a suo tempo, il gradimento dell'interessato.

Si sottolinea che il signor Santilli ha continuato, in un clima di reciproco rispetto e stima con i rappresentanti dell'amministrazione, a partecipare alle riunioni sindacali di contrattazione, concertazione, consultazione ed informazione, nell'ambito delle relazioni sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001.

Infine, per quanto riguarda la presunta mancata comunicazione del trasferimento del signor Santilli all'organizzazione sindacale di appartenenza, si fa presente che l'allora rappresentante sindacale UGL per il Ministero degli affari esteri, professor Sesto Cozza, ha confermato di essere stato, per le vie brevi, adeguatamente informato sulla questione, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 2 della legge 25 maggio 1970, n. 300, nonché dalle successive disposizioni applicabili in materia di tutela delle libertà sindacali.

	Il Sottosegretario	di Stato	per gli	affari esteri
				RANIERI
(14 novembre 2000)				

SPECCHIA, MAGGI, BEVILACQUA, MARRI, PACE. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che secondo il rapporto dell'Unione europea sulla «qualità dell'istruzione scolastica» il 22,5 per cento dei giovani europei lascia la scuola dopo le scuole medie inferiori;

che l'Italia è purtroppo collocata al terzultimo posto con una percentuale di abbandono scolastico del 30 per cento e che questa posizioRISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

ne negativa è occupata dall'Italia anche per il numero di giovani di 22 anni in possesso di un diploma;

che nel marzo scorso a Lisbona l'Unione europea ha concordato di dimezzare in 10 anni il numero dei giovani da 14 a 18 anni che lasciano la scuola:

che secondo il rapporto succitato la formazione degli insegnanti in Italia è tra le più lunghe d'Europa, mentre manca la formazione pratica,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-19616)

(13 giugno 2000)

RISPOSTA. – Questo Ministero, soprattutto negli ultimi dieci anni, ha attivato una serie di iniziative per diffondere linee metodologiche che promuovessero una cultura antidispersione con il conseguente contenimento di fenomeni di dispersione, disagio, esclusione. Si ricordano, in particolare, le esperienze-pilota in aree di disagio e rischio educativo e dal 1994 la costruzione di piani provinciali per la prevenzione della dispersione scolastica in tutte le province. È stata applicata una metodologia che, partendo dalla lettura dei dati scolastici e del contesto, costruisse su ogni territorio, in una logica sistemica e con un approccio interistituzionale, anche attraverso organismi di coordinamento (osservatori), risposte mirate per creare un piano dell'offerta formativa adeguato al soddisfacimento dei particolari bisogni espressi.

Gli indicatori di insuccesso scolastico: bocciature, ripetenze, abbandoni, evasione sono notevolmente diminuiti in questi anni. Si riportano i dati a confronto dell'indagine campionaria sulla dispersione scolastica relativi agli alunni non valutati agli scrutini finali perché mai frequentanti o che hanno interrotto la frequenza in corso d'anno senza alcuna motivazione (questi dati sono i probabili abbandoni):

	anno scolastico	anno scolastico	
	1990/1991	1998/1999	
scuola elementare	0,17 per cento	0,06 per cento	
scuola media	1,40 per cento	0,48 per cento	

Si riportano, ad esempio, i dati della città di Palermo e della provincia sull'indice globale di dispersione comprendente evasioni, abbandoni, proscioglimenti dall'obbligo, bocciature:

	anno scolastico 1985/1986	anno scolastico 1998/1999
scuola elementare scuola media	6,1 per cento 23,2 per cento	1,3 per cento 11,8 per cento

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 181

Si fa inoltre presente che le profonde innovazioni che investono il sistema scolastico del nostro paese, con particolare riferimento all'autonomia, al riordino dei cicli, all'obbligo formativo ed al prolungamento dell'obbligo scolastico, sono finalizzate alla promozione del successo formativo per tutti ed alla prevenzione della dispersione scolastica in tutte le sue forme.

Riguardo in particolare al prolungamento dell'obbligo scolastico risulta che i ragazzi recuperati nell'anno scolastico 1999-2000 rispetto agli abbandoni dell'anno precedente sono 28.254, dei quali il 68 per cento presso istituti professionali.

Pertanto, si ritiene che la prospettiva dell'obbligo di frequenza di attività formative fino a diciotto anni faccia ben sperare per un innalzamento complessivo del livello formativo dei giovani.

Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro

(9 novembre 2000)